

Causa C-333/21

European Superleague Company SL

contro

Fédération internationale de football association (FIFA)

e

Union des associations européennes de football (UEFA)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all’ autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’ articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Eventuale giustificazione – Presupposti – Onere della prova»

1. *Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura – Controllo non incombente alla Corte (Art. 267 TFUE)*

(v. punti 56, 57)

2. *Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte (Art. 267 TFUE)*

(v. punti 64-66)

3. *Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme introdotte da associazioni sportive in materia di organizzazione delle competizioni nelle loro discipline, di regolare svolgimento di tali competizioni e di partecipazione degli sportivi a queste ultime – Ammissibilità – Limiti – Esercizio dei diritti e delle libertà conferiti dal diritto dell’Unione ai singoli (Artt. 45, 49, 56, 63, 101, 102 e 165 TFUE)*

(v. punti 75, 83, 85-88, 101)

4. *Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi di natura non economica e vertenti su questioni esclusivamente di carattere sportivo – Esclusione – Norme emanate da associazioni sportive volte a istituire un regime di previa autorizzazione delle competizioni sportive, a disciplinare la partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni e a sfruttare i diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Norme disciplinanti attività economiche – Inclusione (Artt. 45, 49, 56, 63, 101, 102 e 165 TFUE)*

(v. punti 84, 89-94)

5. *Diritto dell'Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme emanate da associazioni sportive volte a istituire un regime di previa autorizzazione delle competizioni sportive, a disciplinare la partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni e a sfruttare i diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Restrizione – Giustificazione – Considerazione delle specificità proprie dell'attività sportiva (Artt. 45, 49, 56, 63, 101, 102 e 165 TFUE)*
(v. punti 96-100, 102-106)
6. *Concorrenza – Regole dell'Unione – Impresa – Nozione – Esercizio di un'attività economica – Organizzazione e commercializzazione, da parte di associazioni sportive, di competizioni di calcio tra club sul territorio dell'Unione e sfruttamento dei diritti ad esse collegati – Inclusione (Artt. 101 e 102 TFUE)*
(v. punti 112-115)
7. *Posizione dominante – Abuso – Divieto – Finalità – Sanzione delle pratiche che possono arrecare, anche indirettamente, un danno ai consumatori pregiudicando una struttura di effettiva concorrenza (Art. 102 TFUE)*
(v. punto 124)
8. *Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all'impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti – Criteri di valutazione (Art. 102 TFUE)*
(v. punti 125-130)
9. *Posizione dominante – Abuso – Nozione – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto preclusivo – Comportamenti aventi per oggetto o per effetto attuale o potenziale di impedire l'ingresso sul mercato di imprese potenzialmente concorrenti – Inclusione (Art. 102 TFUE)*
(v. punto 131)
10. *Posizione dominante – Abuso – Fine statutario di un'associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell'organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Associazione sportiva che organizza e sfrutta commercialmente competizioni sportive e che ha il potere di decidere sulla partecipazione di altre imprese a detta attività economica – Potere di previa autorizzazione e di fissazione delle condizioni di esercizio di dette attività nei confronti di concorrenti attuali o potenziali – Ammissibilità – Presupposto – Disciplina idonea ad escludere il rischio di sfruttamento abusivo di una posizione dominante (Art. 102 TFUE)*
(v. punti 132-138)
11. *Posizione dominante – Abuso – Nozione – Associazioni sportive che hanno emanato norme discrezionali in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell'ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di dette norme e sanzioni – Inclusione (Art. 102 TFUE)*
(v. punti 143-152, disp. 1)
12. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Costatazione sufficiente (Art. 101, § 1, TFUE)*
(v. punti 159, 161-163)

13. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un'intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Necessità di esaminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale sulla concorrenza – Insussistenza*
(Art. 101 TFUE)
(v. punti 165-168)
14. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell'accordo controverso*
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 169, 170)
15. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Fine statutario di un'associazione sportiva che esercita attività economiche nel settore dell'organizzazione e della commercializzazione di competizioni sportive – Norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell'ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di dette norme e sanzioni – Restrizione per oggetto*
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 171-179, disp. 2)
16. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell'ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti*
(Art. 101, §§ 1 e 3, e 102 TFUE)
(v. punti 183-188)
17. *Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall'accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione*
(Art. 101, § 3, TFUE)
(v. punti 189-200)
18. *Posizione dominante – Abuso – Associazioni sportive che hanno emanato norme discrezionali in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell'ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Carattere abusivo – Giustificazione oggettiva – Presupposti – Portata dell'onere della prova*
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 201-209, disp. 3)
19. *Intese – Lesione della concorrenza – Associazioni sportive che hanno emanato norme che attribuiscono a dette associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti che possono sorgere da competizioni di calcio professionistico rientranti nella loro competenza – Restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti*
(Art. 101, §§ 1 e 3, TFUE)
(v. punti 217-228, 230-241, disp. 4)
20. *Posizione dominante Abuso Associazioni sportive che hanno emanato norme che attribuiscono a dette associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti che possono sorgere da*

competizioni di calcio professionistico rientranti nella loro competenza – Carattere abusivo – Giustificazione oggettiva – Presupposti (Art. 102 TFUE)

(v. punti 231-241, disp. 4)

21. *Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Associazioni sportive che hanno emanato norme discrezionali in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie nell'ambito delle competizioni internazionali di calcio professionistico – Assenza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato di dette norme e sanzioni – Inammissibilità – Giustificazione – Mancanza (Art. 56 TFUE)*

(v. punti 247-257, disp. 5)

Sintesi

La Fédération internationale de football association (FIFA) è un'associazione di diritto svizzero che ha lo scopo, segnatamente, di redigere regole e disposizioni disciplinanti il calcio e le questioni ad esso afferenti e di controllare il calcio in tutte le sue forme a livello mondiale, ma altresì di organizzare proprie competizioni internazionali. La FIFA è composta da federazioni nazionali di calcio che sono membri di una delle sei confederazioni continentali da essa riconosciute, tra cui figura l'Union des associations européennes de football (UEFA), un'associazione di diritto svizzero i cui compiti principali consistono nel sorvegliare e controllare lo sviluppo del calcio in tutte le sue forme a livello europeo. Quali membri della FIFA e della UEFA, dette federazioni nazionali sono tenute, in particolare, a far sì che i propri membri o affiliati, nonché tutti i soggetti operanti nel mondo del calcio, segnatamente le leghe professionistiche, i club e i giocatori, rispettino lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA.

Conformemente ai rispettivi statuti, la FIFA e la UEFA hanno il potere di autorizzare lo svolgimento di competizioni internazionali di calcio professionistico e, in particolare, di competizioni tra club di calcio affiliati a una federazione nazionale (o «competizioni calcistiche tra club»). Esse possono altresì organizzare competizioni di tale natura e sfruttare i diversi diritti ad esse legati.

La European Superleague Company, SL (in prosieguo: la «ESLC») è una società di diritto spagnolo costituita da più club di calcio professionistico con l'obiettivo di organizzare una nuova competizione europea annuale di calcio tra club, denominata «Superlega».

Il patto parasociale e di investimento che lega i promotori del progetto subordina la creazione della Superlega al suo riconoscimento da parte della FIFA o della UEFA quale nuova competizione compatibile con i loro statuti.

Il 21 gennaio 2021, a seguito dell'annuncio della creazione della Superlega, la FIFA e la UEFA hanno pubblicato una dichiarazione comune per esprimere il loro rifiuto di riconoscere detta nuova competizione e avvertire che tutti i giocatori o tutti i club che vi avessero partecipato sarebbero stati esclusi dalle competizioni da loro organizzate. Con un altro comunicato, la UEFA e numerose federazioni nazionali hanno ricordato la possibilità di adottare misure disciplinari a carico dei partecipanti alla Superlega, in particolare la loro esclusione da talune grandi competizioni europee e mondiali.

In tali circostanze, l'ESLC ha agito dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid (Tribunale di commercio n. 17 di Madrid, Spagna) al fine, sostanzialmente, di far accertare il carattere illegale e pregiudizievole di detti annunci e dei comportamenti che la FIFA, la UEFA e le federazioni nazionali potrebbero adottare per darvi attuazione.

Secondo detto giudice, la FIFA e la UEFA detengono una posizione di monopolio o, quantomeno, di dominio sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni internazionali di calcio tra club e su quello dello sfruttamento dei diversi diritti ad esse collegati. In tale contesto, esso si interroga sulla compatibilità di talune disposizioni statutarie della FIFA e della UEFA con il diritto dell'Unione, segnatamente gli articoli 101 e 102 TFUE e le disposizioni relative alle diverse libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE.

Con la sua sentenza, pronunciata lo stesso giorno di altre due sentenze (1) vertenti sull'applicazione del diritto economico dell'Unione alle norme introdotte da federazioni sportive internazionali o nazionali, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa le condizioni a cui le norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA riguardanti, da un lato, la previa autorizzazione delle competizioni internazionali di calcio tra club, la partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni e le sanzioni previste in via accessoria a dette norme e, dall'altro, lo sfruttamento dei diversi diritti legati a dette competizioni, possono essere considerate come integranti un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE e come intese anticoncorrenziali ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Essa si pronuncia altresì sulla compatibilità di dette norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie con la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte formula tre serie di osservazioni.

Anzitutto, essa precisa che le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono esclusivamente sulle norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA riguardanti, da un lato, la previa autorizzazione di competizioni internazionali di calcio tra club e la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei loro giocatori a dette competizioni e, dall'altro, lo sfruttamento dei vari diritti legati a dette competizioni. Pertanto, la Corte non è chiamata a prendere posizione né sull'esistenza stessa della FIFA e della UEFA, né sulla fondatezza di altre norme adottate da dette due federazioni, né infine sull'esistenza o sulle caratteristiche del progetto Superlega in sé, dal punto di vista delle norme di concorrenza o da quello delle libertà economiche sancite dal Trattato FUE.

La Corte osserva, inoltre, che tutte le norme su cui è chiamata a pronunciarsi rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza e di quelle relative alle libertà di circolazione. A tal proposito, essa ricorda che, nella misura in cui l'esercizio dello sport configura un'attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili in presenza di una siffatta attività, fatta eccezione per determinate norme specifiche adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e vertenti unicamente su questioni che riguardano soltanto lo sport in quanto tale. Orbene, le norme controverse, che siano state emanate dalla FIFA o dalla UEFA, non ricadono in una siffatta eccezione poiché riguardano l'esercizio dello sport del calcio quale attività economica.

Infine, per quanto attiene alle conseguenze che possono essere ricollegate all'articolo 165 TFUE – che enuncia sia gli obiettivi assegnati all'azione dell'Unione nel settore dello sport, sia gli strumenti cui è possibile ricorrere per contribuire alla realizzazione di detti obiettivi –, la Corte osserva che detta disposizione non costituisce una norma speciale che sottragga lo sport, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell'Unione ad esso potenzialmente applicabili o che imponga di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di tale applicazione. Essa ricorda, inoltre, che le innegabili specificità che caratterizzano l'attività sportiva possono essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che esse risultino pertinenti, in sede di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza e alle libertà di circolazione, fermo restando, tuttavia, che detta considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascuna delle disposizioni di cui trattasi.

Alla luce di tali osservazioni e dopo aver rilevato che la FIFA e la UEFA devono essere qualificate come «imprese» ai sensi del diritto europeo della concorrenza in quanto esercitano attività economiche quali l'organizzazione di competizioni di calcio e lo sfruttamento dei diritti legati a queste ultime, la Corte affronta, in primo luogo, la questione se l'introduzione da parte della FIFA e della UEFA di norme relative alla previa autorizzazione delle competizioni di calcio tra club e alla partecipazione ad esse, a pena di sanzioni, possa essere considerata, da un lato, come integrante un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE e, dall'altro, come un'intesa anticoncorrenziale a norma dell'articolo 101 TFUE.

A tal proposito, la Corte osserva che le specificità del calcio professionistico, segnatamente la sua importanza sociale, culturale e mediatica, nonché il fatto che detto sport si fonda sull'apertura e sul merito sportivo, consentono di ritenere che sia legittimo assoggettare l'organizzazione e lo svolgimento

delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni volte a garantire l'omogeneità e il coordinamento di dette competizioni all'interno di un calendario complessivo e a promuovere l'organizzazione di competizioni sportive fondate su una certa parità di opportunità e sul merito. Inoltre, è legittimo assicurare il rispetto di tali regole comuni mediante norme come quelle introdotte dalla FIFA e dalla UEFA con riferimento alla previa autorizzazione di dette competizioni e alla partecipazione ad esse dei club e dei giocatori. Pertanto, nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche che traggono origine dall'esercizio di detto sport, né l'adozione di tali norme né la loro applicazione possono essere qualificate, in linea di principio e in termini generali, come «sfruttamento abusivo di una posizione dominante», ai sensi dell'articolo 102 TFUE. Lo stesso vale per le sanzioni previste in via accessoria alle norme in parola, nella misura in cui esse sono legittime, in linea di principio, per garantirne l'effettività.

Per contro, nessuna di tali specificità può consentire di considerare legittime l'adozione e l'applicazione di norme e di sanzioni ad esse accessorie che non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato. Più precisamente, è necessario che detti criteri e dette condizioni siano stati emanati, in forma accessibile, prima di ogni applicazione delle norme di cui trattasi. Inoltre, per essere considerati come non discriminatori, tali criteri e condizioni non devono assoggettare l'organizzazione e la commercializzazione di competizioni terze e la partecipazione dei club e dei giocatori a tali competizioni a requisiti diversi da quelli applicabili alle competizioni organizzate e commercializzate dall'ente chiamato a decidere, oppure a requisiti identici o simili ma impossibili o eccessivamente difficili da soddisfare nella pratica da parte di un'impresa che non ha lo stesso status di associazione o che non dispone dei medesimi poteri di detto ente e che si trovi, pertanto, in una situazione diversa rispetto ad esso. Infine, per non essere discrezionali, le sanzioni previste in via accessoria a dette norme devono essere disciplinate da criteri che non solo devono essere, anch'essi, trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatori, ma che devono anche garantire che tali sanzioni siano determinate, in ciascun caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto, segnatamente, della natura, della durata e della gravità della violazione accertata.

Ne consegue che, qualora norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione o sanzionatorie non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso non discriminatorio e proporzionato, la loro adozione e la loro attuazione integrano un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 101 TFUE alle norme in parola, la Corte osserva che, anche se l'adozione di norme in materia di previa autorizzazione delle competizioni di calcio tra club può essere motivata dal perseguimento di taluni obiettivi legittimi, come quello consistente nel far rispettare i principi, i valori e le regole del gioco alla base del calcio professionistico, esse riconoscono alla FIFA e alla UEFA il potere di autorizzare, di controllare o di condizionare l'accesso di tutte le imprese potenzialmente concorrenti al mercato interessato e di determinare così sia il livello di concorrenza che può esistere su detto mercato, sia le condizioni in cui detta eventuale concorrenza può essere esercitata.

Inoltre, le norme in materia di partecipazione dei club e dei giocatori a tali competizioni sono idonee a rafforzare l'oggetto anticoncorrenziale inerente a tutti i meccanismi di previa autorizzazione non corredati da limiti, obblighi e controlli atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio, impedendo ad ogni impresa organizzatrice di una competizione potenzialmente concorrente di avvalersi proficuamente delle risorse disponibili sul mercato, vale a dire dei club e dei giocatori, posto che questi ultimi si espongono, in caso di partecipazione a una competizione che non ha ricevuto la previa autorizzazione della FIFA e della UEFA, a sanzioni che non sono disciplinate da alcun criterio materiale o modalità procedurale idonei a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato.

Ne consegue che, qualora non siano disciplinate da tali criteri e da tali modalità procedurali, le norme di cui trattasi presentano, per loro stessa natura, un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza e devono, quindi, essere considerate come aventi per oggetto di impedirla. Esse ricadono, pertanto, nel divieto sancito nell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti attuali o potenziali.

In secondo luogo, la Corte affronta la questione se le controverse norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie possano beneficiare di un'esonazione o essere considerate giustificate. A tal riguardo, la Corte ricorda, sotto un primo profilo, che determinati comportamenti specifici, quali norme etiche o deontologiche adottate da un'associazione, possono non ricadere nel divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche se hanno quali effetti inerenti di restringere la concorrenza, a condizione che essi siano giustificati alla luce del perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale e che la necessità e il carattere proporzionato degli strumenti attuati a tal fine siano stati debitamente dimostrati. Essa precisa, tuttavia, che tale giurisprudenza non si applica in presenza di comportamenti che violano per loro stessa natura l'articolo 102 TFUE o presentano un grado di nocività che consente di ritenere che essi abbiano per «oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

Sotto un secondo profilo, per quanto attiene all'esonazione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, grava sulla parte che ne invoca il beneficio dimostrare il soddisfacimento di quattro condizioni cumulative. Il comportamento deve così consentire, con un sufficiente grado di probabilità, la realizzazione di incrementi di efficienza, riservando al contempo agli utenti una congrua parte dei profitti risultanti da detti incrementi, senza imporre restrizioni che non sono indispensabili per realizzare detti incrementi e senza eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

Compete al giudice del rinvio valutare, sulla base degli elementi di prova forniti dalle parti del procedimento principale, se dette condizioni siano rispettate nel caso di specie. Ciò premesso, con riferimento all'ultima condizione relativa all'esistenza di una effettiva concorrenza, la Corte osserva che il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che le norme in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e sanzionatorie non sono disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio, situazione questa idonea a consentire agli enti che hanno adottato dette norme di impedire ogni forma di concorrenza sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione.

In maniera coerente, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 102 TFUE emerge che un comportamento abusivo di un'impresa che detiene una posizione dominante può sfuggire al divieto enunciato in tale disposizione se l'impresa interessata può dimostrare che il proprio comportamento era oggettivamente giustificato da circostanze estranee all'impresa e proporzionato rispetto a detta giustificazione o che era controbilanciato, se non addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori.

Nel caso di specie, per quanto attiene, da un lato, a un'eventuale giustificazione oggettiva, le norme introdotte dalla FIFA e dalla UEFA hanno per obiettivo di riservare a detti enti l'organizzazione di tutte le competizioni di tale natura, col rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di un'impresa terza, cosicché un siffatto comportamento integra un abuso di posizione dominante vietato dall'articolo 102 TFUE e non giustificato da necessità di carattere tecnico o commerciale. Dall'altro, per quanto riguarda i vantaggi in termini di efficienza, incomberà a dette due associazioni sportive dimostrare, dinanzi al giudice del rinvio, che il loro comportamento può consentire di realizzare incrementi di efficienza, che tali incrementi di efficienza neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi del comportamento di cui trattasi per la concorrenza e per gli interessi dei consumatori, che tale comportamento è indispensabile per la realizzazione di detti incrementi di efficienza e che esso non elimina una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza attuale o potenziale.

In terzo luogo, con riferimento alle norme della FIFA e della UEFA relative ai diritti che possono derivare dalle competizioni di calcio professionistico tra club organizzate da detti enti, la Corte osserva che, alla luce del loro tenore letterale, degli obiettivi che esse mirano oggettivamente a conseguire dal punto di vista della concorrenza, nonché del contesto economico e giuridico in cui esse si inseriscono, tali norme sono idonee non soltanto ad impedire ogni forma di concorrenza tra i club di calcio professionistico affiliati alle federazioni nazionali di calcio membri della FIFA e della UEFA nell'ambito della commercializzazione dei diversi diritti legati agli incontri cui essi partecipano, ma

anche a compromettere il funzionamento della concorrenza a danno di imprese terze operanti su una serie di mercati dei media o dei servizi posti a valle di detta commercializzazione, a danno dei consumatori e dei telespettatori.

Ne consegue che le norme di cui trattasi hanno per oggetto di impedire o di restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e integrano uno «sfruttamento abusivo» di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE, salvo che il loro carattere sia giustificato, in particolare, dalla realizzazione di incrementi di efficienza e da benefici riservati agli utenti. Spetterà, quindi, al giudice del rinvio stabilire, da un lato, se la negoziazione dell'acquisto di questi diritti presso due venditori esclusivi consenta agli acquirenti attuali o potenziali di ridurre i costi delle transazioni e l'incertezza cui essi sarebbero esposti se dovessero negoziare caso per caso con i club partecipanti e, dall'altro, se il profitto realizzato con la vendita centralizzata di tali diritti consenta di garantire, comprovatamente, una certa forma di redistribuzione solidale nel mondo del calcio a favore di tutti gli utenti.

In quarto e ultimo luogo, la Corte constata che le norme in materia di previa autorizzazione, partecipazione e sanzionatorie costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall'articolo 56 TFUE. Infatti, tali norme - consentendo alla FIFA e alla UEFA di controllare, in maniera discrezionale, la possibilità per tutte le imprese terze di organizzare e di commercializzare competizioni tra club nel territorio dell'Unione, la possibilità per qualsiasi club di calcio professionistico di partecipare a dette competizioni e, di riflesso, la possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi legati all'organizzazione o alla commercializzazione di dette competizioni - possono non soltanto ostacolare o rendere meno attraenti le diverse attività economiche interessate, ma anche impedirle, limitando l'accesso ad esse per qualsiasi nuovo arrivato. Inoltre, l'assenza di criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo che disciplinino dette norme non consente di ritenere che l'adozione di queste ultime sia giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale.

1. Sentenze del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C-124/21), e del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21).

Causa C-680/21

UL
e
SA Royal Antwerp Football Club

contro

Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova»

1. *Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura – Controllo non incombente alla Corte (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 97, § 2)*

(v. punti 28-30)
2. *Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte (Art. 267 TFUE)*

(v. punti 35-37)
3. *Intesa – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri – Intesa che comprenda l’intero territorio di uno Stato membro (Art. 101, § 1, TFUE)*

(v. punti 43, 44, 83, 84)
4. *Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi di natura non economica e vertenti su questioni esclusivamente di carattere sportivo – Esclusione – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Norme che hanno un impatto diretto sulle condizioni di esercizio di un’attività economica – Inclusione (Artt. 45, 101, 102 e 165 TFUE)*

(v. punti 53-62, 69)
5. *Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport quale attività economica – Inclusione – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Restrizione – Giustificazione – Considerazione delle specificità proprie dell’attività sportiva (Artt. 45, 101 e 165 TFUE)*

(v. punti 64-68, 70-74)

6. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Inclusione (Art. 101, § 1, TFUE)*
(v. punti 81, 82)
7. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Costatazione sufficiente (Art. 101, § 1, TFUE)*
(v. punti 86, 88-90)
8. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un'intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Necessità di esaminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale sulla concorrenza – Insussistenza (Art. 101 TFUE)*
(v. punti 92-98)
9. *Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell'accordo controverso (Art. 101, § 1, TFUE)*
(v. punti 99, 100)
10. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Restrizione per oggetto – Verifica da parte del giudice del rinvio (Art. 101, § 1, TFUE)*
(v. punti 101-112, disp. 1)
11. *Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE)*
(v. punti 113-117)
12. *Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall'accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione (Art. 101, § 3, TFUE)*
(v. punti 118-135, disp. 2)
13. *Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Norme introdotte da associazioni sportive che obbligano i club di calcio professionistico ad avvalersi di un numero minimo di giocatori del vivaio locale – Inammissibilità – Giustificazione – Verifica da parte del giudice del rinvio (Art. 45 TFUE)*
(v. punti 136-150, disp. 3)

Sintesi

L'Union des associations européennes de football (UEFA) è un'associazione di diritto svizzero i cui principali compiti consistono nel sorvegliare e controllare lo sviluppo del calcio, in tutte le sue forme, a livello europeo. Essa riunisce le diverse federazioni nazionali di calcio europeo responsabili dell'organizzazione del calcio nell'Unione – tra cui l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) per il Belgio. Tali federazioni, quali membri della UEFA, sono tenute a rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni di quest'ultima e a farli osservare, nello Stato di appartenenza, dalle leghe professionistiche a loro subordinate, nonché dai club e dai giocatori.

Nel 2005, la UEFA ha adottato norme in base alle quali i club di calcio professionistico partecipanti alle sue competizioni internazionali di calcio tra club devono iscrivere nella distinta di gioco un numero massimo di 25 giocatori di cui almeno otto devono essere «giocatori del vivaio locale», definiti come giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, per almeno tre anni si sono formati nel loro club o in un altro club della medesima federazione nazionale di calcio (in prosieguo: le «norme relative ai "giocatori del vivaio locale"»). Di questi otto giocatori, almeno quattro devono essersi formati nel club che li iscrive. Nel 2011 l'URBSFA ha introdotto nel suo regolamento norme relative ai «giocatori del vivaio locale», definiti come giocatori che, a prescindere dalla loro cittadinanza, si sono formati per almeno tre anni in un club belga.

UL è un giocatore di calcio che possiede la cittadinanza di un paese terzo e la cittadinanza belga. Egli esercita un'attività professionale in Belgio dove ha giocato per il Royal Antwerp, un club di calcio professionistico con sede in Belgio e poi per un altro club di calcio professionistico sempre in tale paese.

Ritenendo che le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» ledano le disposizioni del Trattato FUE, UL e il Royal Antwerp hanno presentato dinanzi alla Cour Belge d'arbitrage pour le Sport (Corte arbitrale belga per lo sport, CBAS) una domanda di risarcimento del danno causato da dette norme. A seguito del rigetto di tali domande da parte di quest'ultima, UL e il Royal Antwerp hanno presentato dinanzi al giudice del rinvio, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), un ricorso di annullamento del lodo arbitrale.

In tale contesto, detto giudice ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali volte ad appurare, sostanzialmente, se le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» adottate dalla UEFA e dall'URBSFA possano essere qualificate come «accordi tra imprese», «decisioni di associazioni di imprese» o «pratiche concordate» anticoncorrenziali ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Il giudice del rinvio si interroga anche sulla conformità delle norme adottate dalla URBSFA alla libera circolazione dei lavoratori sancita all'articolo 45 TFUE.

Con la sua sentenza, pronunciata lo stesso giorno di altre due sentenze (1) vertenti sull'applicazione del diritto economico dell'Unione a norme introdotte da federazioni sportive internazionali, la Corte, riunita in Grande Sezione, formula precisazioni in merito all'applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE alle norme adottate da federazioni sportive con riferimento alla composizione delle squadre, alla partecipazione dei giocatori ad esse e alla formazione di questi ultimi.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte osserva, in primo luogo, che le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE. A questo proposito, essa ricorda che, nei limiti in cui l'esercizio di uno sport configura un'attività economica, esso rientra nelle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili in presenza di una siffatta attività, fatta eccezione per determinate norme specifiche che, da un lato, sono state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall'altro, vertono su questioni che, di per sé, hanno natura prettamente sportiva. Orbene, le norme oggetto del procedimento principale, che siano state emanate dalla UEFA o dall'URBSFA, non ricadono in detta eccezione. Esse riguardano, infatti, attività economiche. Inoltre, benché queste norme non disciplinino formalmente le condizioni di lavoro dei giocatori, occorre ritenere che esse abbiano un impatto diretto su detto lavoro, poiché assoggettano a determinate condizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni, la composizione delle squadre che possono partecipare alle competizioni calcistiche tra club e, di conseguenza, la partecipazione dei giocatori stessi a dette competizioni.

Affrontando, in secondo luogo, le conseguenze che possono essere ricollegate all'articolo 165 TFUE – il quale enuncia sia gli obiettivi assegnati all'azione dell'Unione nel settore dello sport sia gli strumenti cui è possibile ricorrere per contribuire alla loro realizzazione –, la Corte osserva che detta disposizione non costituisce una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell'Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione. Essa ricorda, inoltre, che le innegabili specificità che caratterizzano l'attività sportiva possono essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che risultino pertinenti, in sede di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, fermo restando, tuttavia, che detta presa in considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascuna di dette disposizioni.

Alla luce di tali osservazioni, la Corte affronta, anzitutto, la questione della compatibilità delle norme della UEFA e dell'URBSFA relative ai «giocatori del vivaio locale» con l'articolo 101 TFUE.

A tal proposito, essa precisa, anzitutto, che le norme oggetto del procedimento principale devono essere qualificate come «decisione di associazione di imprese» in quanto, da un lato, esse provengono dalla UEFA e dall'URBSFA, che sono associazioni di imprese, e, dall'altro, hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di esercizio dell'attività economica delle imprese che ne sono, direttamente o indirettamente, membri.

Inoltre, quanto alla questione se dette norme abbiano un oggetto anticoncorrenziale, la Corte osserva, in primo luogo, che, con il loro contenuto, esse sembrano imporre ai club di calcio professionistico partecipanti a competizioni di calcio tra club rientranti nella competenza di dette associazioni di iscriversi nella distinta di gioco, a pena di sanzioni, un numero minimo di «giocatori del vivaio locale». In tal modo, le norme di cui trattasi sembrano limitare, per loro stessa natura, la possibilità di detti club di iscriversi in tale distinta giocatori che non soddisfano requisiti siffatti. In secondo luogo, per quanto attiene al contesto economico e giuridico in cui si inseriscono tali norme, dalle specificità del calcio professionistico, segnatamente dalla sua importanza sociale, culturale e mediatica e dal fatto che detto sport si fonda sull'apertura e sul merito sportivo, emerge che è legittimo, per associazioni quali la UEFA e l'URBSFA, adottare norme vertenti, segnatamente, sull'organizzazione delle competizioni in detta disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse e, disciplinare, più in particolare, le condizioni che i club di calcio professionistico devono rispettare nel comporre le squadre che partecipano a competizioni tra club rientranti nel loro ambito geografico di competenza. In terzo luogo, quanto all'obiettivo che le norme oggetto del procedimento principale mirano a raggiungere, esse sembrano limitare o controllare uno dei parametri essenziali della concorrenza - vale a dire il reclutamento di giocatori di talento a prescindere dal club o dal luogo in cui si sono formati - idonei a consentire alla squadra di appartenenza di vincere in occasione degli incontri con la squadra avversaria. Detta limitazione è tale da incidere sulla concorrenza che può instaurarsi tra i club, non soltanto a livello di «mercato a monte o di approvvigionamento» rappresentato, sotto il profilo economico, dall'attività di reclutamento dei giocatori, ma anche sul «mercato a valle», rappresentato, sotto il medesimo profilo, dalle competizioni di calcio tra club.

Tuttavia, competerà al giudice del rinvio stabilire, alla luce di dette precisazioni e tenuto conto di tutti gli argomenti ed elementi di prova sottoposti dalle parti, se le norme di cui al procedimento principale presentino, per loro stessa natura, un grado di nocività per la concorrenza sufficiente da poter essere considerate come aventi per «oggetto» di restringere la concorrenza. In caso negativo, detto giudice dovrà poi stabilire se tali norme possano essere considerate come aventi per effetto, attuale o potenziale, di restringere la concorrenza sul mercato considerato.

Infine, per quanto attiene alla questione se dette norme possano essere giustificate o beneficiare di un'eccezione, la Corte ricorda che determinati comportamenti specifici, quali norme etiche o deontologiche adottate da un'associazione, possono non ricadere nel divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche se hanno per effetto inerente di restringere la concorrenza, a condizione che essi siano giustificati alla luce del perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale e che la necessità e il carattere proporzionato degli strumenti attuati a tal fine siano stati debitamente dimostrati.

Essa precisa, tuttavia, che tale giurisprudenza non si applica in presenza di comportamenti che presentano un grado di nocività tale da consentire di ritenere che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, fatto salvo l'eventuale beneficio di un'eccezione in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, sempre che ricorrano le condizioni a tal fine richieste, circostanza questa che sarà la parte che si avvale di una siffatta eccezione a dover dimostrare.

Per quanto attiene a detta eccezione, la Corte ricorda che, per poterne beneficiare, il comportamento considerato deve consentire, con un sufficiente grado di probabilità, la realizzazione di incrementi di efficienza riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile risultante da detti incrementi, senza imporre restrizioni che non sono indispensabili per realizzare tali incrementi e senza eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Competerà al giudice del rinvio, qualora ritenga che le norme relative ai giocatori del vivaio locale abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, valutare se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

In un secondo momento, quanto alla questione se le norme dell'URBSFA relative ai «giocatori del vivaio locale» siano compatibili con l'articolo 45 TFUE, la Corte osserva che dette norme ledono, a prima vista, la libera circolazione dei lavoratori. Infatti, esse si fondano su un nesso di collegamento di carattere «nazionale» poiché, da un lato, definiscono i «giocatori del vivaio locale» come quelli formati in un club «belga». Dall'altro, esse impongono ai club di calcio professionistico che intendono partecipare a competizioni di calcio tra club rientranti nella giurisdizione dell'URBSFA di includere nell'elenco dei propri giocatori e di iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni richieste per essere qualificati in tal modo. Ne consegue che tali norme possono sfavorire i giocatori di calcio professionisti che desiderano esercitare un'attività economica nel territorio di uno Stato membro, vale a dire il Belgio, diverso dal loro Stato membro di origine e che non soddisfano le condizioni imposte da dette norme. In tali limiti, le norme di cui trattasi possono determinare una discriminazione indiretta a danno dei giocatori provenienti da un altro Stato membro poiché rischiano di operare principalmente a discapito di questi ultimi.

Quanto all'esistenza di un'eventuale giustificazione, la Corte ricorda che misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se sono soddisfatte due condizioni cumulative, circostanza questa che grava sull'autore delle misure in esame dimostrare. Così, in primis, l'adozione di dette misure deve perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con il Trattato e, quindi, di natura non puramente economica e tali misure devono, inoltre, rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedano quanto necessario per farlo.

Nel caso di specie, lo scopo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori di calcio professionistico costituisce un siffatto obiettivo legittimo di interesse generale. Quanto all'idoneità delle norme in esame a garantire la realizzazione dell'obiettivo considerato, essa deve essere valutata, segnatamente, tenendo conto del fatto che, mettendo sullo stesso piano tutti i giovani giocatori che si sono formati presso un qualsiasi club aderente alla federazione nazionale di calcio considerata, dette norme potrebbero non costituire incentivi reali e significativi per taluni di detti club, in particolare per quelli dotati di considerevoli risorse finanziarie, a reclutare giovani leve per curarne essi stessi la formazione. Al contrario, una siffatta politica di reclutamento e di formazione è collocata sullo stesso piano del reclutamento di giovani giocatori già formati in qualsiasi altro club parimenti aderente a detta federazione, a prescindere da dove l'altro club sia collocato all'interno dell'area di competenza territoriale della federazione. Orbene, è proprio l'investimento locale nella formazione di giovani giocatori, in particolare quando sono i piccoli club a farlo, se del caso insieme ad altri club di una medesima regione eventualmente anche di dimensione transfrontaliera, a contribuire alla realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

Ciò premesso, la Corte ricorda che compete unicamente al giudice del rinvio valutare, in definitiva, se le norme dell'URBSFA soddisfino le condizioni in precedenza enunciate alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti.

¹ Sentenze del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C-124/21), e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C-333/21).

SUPERLEGA E VIVAI GIOVANILI. IL CALCIO SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA *

SUPERLEAGUE AND HOME-GROWN PLAYERS EUROPEAN FOOTBALL AND THE COURT OF JUSTICE

di *Stefano Bastianon* **

Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli elementi “gemelli” delle due sentenze: le regole puramente sportive e l’art. 165 TFUE – 2.1. Le regole puramente sportive. – 2.2. L’art. 165 TFUE – 3. Il sistema di previa autorizzazione (con relative sanzioni) di UEFA e FIFA costituisce un abuso di posizione dominante ed una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza per oggetto. – 4. Il sistema UEFA di previa autorizzazione e la possibilità di una esenzione *ex art.* 101, par. 3 TFUE e/o di una giustificazione *ex art.* 102 TFUE. – 5. Il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come misura restrittiva della libera prestazione di servizi *ex art.* 56 TFUE. – 6. La natura restrittiva *ex artt.* 101, par. 1, e 102 TFUE del sistema FIFA relativo alla commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche organizzate da FIFA e UEFA. – 7. La regola UEFA sui giocatori localmente formati e l’analogia regola della Federcalcio belga. – 8. Considerazioni di sintesi.

1. Premessa

È noto ai più, soprattutto se appassionati di sport, che il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia si è pronunciata nelle tre cause (quasi gemelle) C-333/21 (*European Superleague Company*), C-124/21 P (*International Skating Union*) e C-680/21 (*SA Royal Antwerp Football Club*), aggiungendo un’altra pagina importante alla propria giurisprudenza in tema di applicazione del diritto dell’Unione europea all’attività delle associazioni sportive¹.

La sentenza *European Superleague Company* è senza dubbio quella sulla quale si è concentrata la maggior attenzione, sia degli esperti, sia della stampa non specializzata, in ragione della rilevanza economica, sportiva e sociale del progetto Superlega, ancor-

* Contributo sottoposto alla procedura di *double blind peer review* ed approvato.

** Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Bergamo; Avvocato; Arbitro CAS; Componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport.

¹ Corte di Giustizia, 21 dicembre 2023, C-333/21, *European Super League Company*, ECLI:EU:C:2023:1011; C-124/21 P, *International Skating Union*, ECLI:EU:C:2023:1012; C-680/21, *SA Royal Antwerp Football Club*, ECLI:EU:C:2023:1010.

ché, come si avrà modo di spiegare tra un attimo, la pronuncia non riguardi la compatibilità con il diritto dell'Unione europea di tale progetto².

La sentenza *International Skating Union*, pur affrontando tematiche in parte comuni a quelle della pronuncia *European Superleague Company*, si segnala soprattutto per i principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con riferimento alla compatibilità con il sistema giuridico dell'Unione europea del meccanismo arbitrale di soluzione delle controversie sportive in ambito internazionale³.

La sentenza *SA Royal Antwerp Football Club*, infine, è quella che onera il giudice nazionale del rinvio dei maggiori compiti di accertamento ai fini della decisione sulla

² Per una prima panoramica, v. G. MONTI, *EU Competition Law after the Grand Chamber's December 2023 Sports Trilogy: European Superleague, International Skating Union and Royal Antwerp FC*, 7 gennaio 2024, consultabile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4686842>; F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superleague*, in *Quaderni AISDUE*, Fasc. 1/2024, p. 1; T. LICHTENBERG, *International Skating Union, European Super League and Royal Antwerp: The beautiful game and skating before the CJEU*, Kluwer Competition Law Blog, consultabile su <https://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2024/01/08/international-skating-union-european-super-league-and-royal-antwerp-the-beautiful-game-and-skating-before-the-cjeu/>; S. BASTIANON, *Is the Superleague Dead? Not Yet*, in *RDES*, 2023, p. 19; ID., *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, in *Quaderni AISDUE*, Fasc. 1/2024; ID., *La Corte di Giustizia e la Superlega*, consultabile su questa Rivista ed. on line <https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/ultime-novit%C3%A0/191-ultime-novit%C3%A0/22614-la-corte-di-giustizia-e-la-superlega,-di-stefano-bastianon.html>. In generale, sulla vicenda Superlega prima della pronuncia della Corte di Giustizia, v. S. BASTIANON, *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in questa Rivista, 2021, II, p. 297; A. SHIPMAN, *Will we ever see a European Super League? A recap of the ESL, ISU and Royal Antwerp case pending CJEU's decisions*, 29 November 2023, *Lawinsport.com*; A. ORLANDO, *Il caso Superlega. Tra modello sportivo europea, diritto concorrenziale e specificità dello sport, in attesa della Corte di Giustizia*, *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2023, p. 339; A. CINQUE, *Il caso della "Superlega". Note a prima lettura*, in questa Rivista, 2021, I, p. 60; R. RAPACCIUOLO, *The European Super League saga, the Future of the European Model of Sport and the Football Business in Europe*, in *RDES*, 2021, 9; S. BASTIANON, *From the "Dirty Dozen" to "The Good, The Bad and The Ugly". Some Preliminary remarks on the Super League Affaire in the Light of EU Competition Rules*, in *RDES*, 2021, p. 17; A. BOZZA, E. MARASÀ, *The European Super League under the Sword and Shield of Antitrust Rules: A baby Thrown out with the Badwater?*, in *RDES*, 2021, p. 35; L. NANCHEN, *European Super League: only the tip of the iceberg?*, 31 October 2023, *Lawinsport.com*; S. VAN DEN BOGAERT, *The rise and fall of the European Super League: A case for better governance in sport*, in *CMLR*, 2022, p. 25; N. DUNBAR, *A European Football Super League: The Legal and Practical Issues*, *James Cook University Law Review*, 2021, p. 111; J. FU, *The Legal Implications of the European Super League*, *Harvard Undergraduate Law Review*, <https://hulr.org/spring-2023>; R. HOUBEN, *The Super League case at the crossroads of law and politics. An essay on how trends in football business may influence the outcome of the Super League case*, <https://medialibrary.uantwerpen.be/files/560194/5c1af3a4-24a2-449d-850b-6d92da0552c5.pdf>; L. MARRUZZO, *UEFA's Monopoly v the European Super League: Chronicle of An Already Written Ending?*, *European Competition Law Review*, 2022 (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4088773>).

³ Per un primo commento, v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato CAS secondo la Corte di Giustizia nel caso ISU: note a prima lettura*, consultabile su questa Rivista ed. on line <https://rivistadiritto-sportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/ultime-novit%C3%A0/191-ultime-novit%C3%A0/22825-l-arbitrato-cas-secondo-la-corte-di-giustizia-nel-caso-isu-note-a-prima-lettura-di-elena-zucconi-galli-fonseca.html>.

compatibilità con il diritto dell'Unione europea della regola UEFA sui calciatori localmente formati⁴.

Al netto di tali precisazioni, deve, altresì, essere sottolineato che le sentenze *European Superleague Company* e *SA Royal Antwerp Football Club* sono due pronunce pregiudiziali di interpretazione rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE; per contro, la sentenza *International Skating Union* è una pronuncia resa sull'impugnazione presentata verso una precedente sentenza del Tribunale⁵, a sua volta adito per contestare una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 1/2003 sull'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE⁶.

Inoltre, i casi *European Superleague Company* e *SA Royal Antwerp Football Club* riguardano il settore del calcio professionistico europeo, pur riferendosi a differenti regole sportive: nella vicenda Superlega, infatti, vengono in rilievo le regole UEFA che attribuiscono a quest'ultima il potere monopolistico di autorizzare l'organizzazione di competizioni sportive europee tra club da parte di soggetti terzi, mentre il caso *SA Royal Antwerp Football Club* ha ad oggetto la regola UEFA sui giocatori localmente formati (*Home Grown Players Rule*, HGPR). Il caso *International Skating Union* (ISU), per contro, pur condividendo con la vicenda Superlega il tema del potere monopolistico delle Federazioni internazionali di autorizzare l'organizzazione di competizioni sportive da parte di terzi, si differenzia per la specifica disciplina sportiva considerata (il pattinaggio su ghiaccio).

Fermo quanto sopra, le riflessioni che seguono riguardano esclusivamente le sentenze *European Superleague Company* e *SA Royal Antwerp Football Club*.

2. Gli elementi “gemelli” delle due sentenze: le regole puramente sportive e l'art. 165 TFUE

Prima di analizzare il contenuto delle due sentenze con riferimento alle specifiche norme sportive sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia, appare utile sottolineare che, in entrambe le pronunce, la Corte di Giustizia affronta in modo identico, anche da un punto di vista letterale, due temi di straordinaria rilevanza a livello sistematico: quello dell'assoggettamento alle norme di diritto dell'Unione europea dello sport e

⁴R. HOUBEN, J BLOCKX, *An Open Goal to Improve Sports Governance – Comments on Royal Antwerp Football Club (C-680/21)*, consultabile in <https://eulawlive.com/competition-corner/an-open-goal-to-improve-sports-governance-comments-on-royal-antwerp-football-club-c%E2%80%991680-21-by-robb-y-houben-and-jan-blockx/>; G. BELLENGHI, M. CORREIA DE CARVALHO, *Final Whistle in Luxembourg? Royal Antwerp as yet Another Reminder dor EU law's Demand for Better Sports Governance*, in *BlogDUE*, 14 gennaio 2024.

⁵Tribunale, 16 dicembre 2020, T-93/18, *International Skating Union contro Commissione europea*, ECLI:EU:T:2020:610.

⁶Case AT 40208 –International Skating Union's Eligibility rules, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40208/40208_1579_5.pdf.

delle attività regolamentari svolte dalle associazioni/Federazioni sportive e quello del significato e della portata dell'art. 165 TFUE nel più vasto contesto dell'ordinamento giuridico europeo.

2.1. Le regole puramente sportive

Con riferimento al primo di tali aspetti, la Corte di Giustizia enuncia i seguenti principi-chiave:

a) nella misura in cui costituisce un'attività economica, la pratica dello sport è assoggettata alle norme di diritto europeo applicabili a tale attività;

b) solo alcune regole adottate per motivi non economici e che riguardano aspetti di interesse puramente sportivo possono essere considerate estranee a qualsiasi attività economica. È questo, ad esempio, il caso della regola che preclude al calciatore cittadino dello Stato membro A di far parte della squadra nazionale dello Stato membro B, oppure delle regole che stabiliscono i criteri di selezione degli atleti che devono partecipare a titolo individuale a talune competizioni;

c) fatta eccezione per tali regole “particolari”, le norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare il lavoro retribuito o la prestazione di servizi da parte di giocatori professionisti o semiprofessionisti e, più in generale, quelle norme che, pur non disciplinando formalmente tale lavoro o tale prestazione di servizi, hanno su di essi un impatto indiretto, possono rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 45 (libera circolazione dei lavoratori), 49 (diritto di stabilimento) e 56 (libera circolazione dei servizi) TFUE;

d) inoltre, tali norme e, più in generale, il comportamento delle associazioni sportive che le hanno adottate rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni;

e) infine, e più in generale, tali norme, laddove dettano disposizioni applicabili ai singoli, devono essere redatte e attuate nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Sulla scorta di tali precisazioni, la Corte di Giustizia ritiene che né il sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione, né la regola UEFA sui calciatori localmente formati rientrino nel novero di quelle “regole adottate per motivi non economici e che riguardano aspetti di interesse puramente sportivo” e possano, quindi, “essere considerate estranee a qualsiasi attività economica”.

Con riferimento al sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione, la Corte di Giustizia rileva che, in base alla giurisprudenza *MOTOE*, le norme relative all'esercizio dei poteri di un'associazione sportiva in materia di autorizzazione preventiva delle competizioni sportive, la cui organizzazione e commercializzazione costituiscono un'attività economica per le imprese che vi partecipano o intendono parteciparvi, rien-

trano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza⁷ e, per lo stesso motivo, rientrano anche nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione. Inoltre, secondo la Corte di Giustizia, anche le norme adottate dalla FIFA e dall'UEFA che istituiscono un quadro per la partecipazione dei club e dei giocatori di calcio professionistici alle competizioni calcistiche internazionali tra club rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. Infatti, sebbene tali norme non disciplinino formalmente le condizioni di lavoro o di prestazione di servizi dei giocatori o le condizioni di prestazione di servizi o, più in generale, di esercizio della loro attività economica da parte delle società di calcio professionistiche, tali norme devono essere considerate aventi un'influenza diretta, a seconda dei casi, su tale lavoro, su tale prestazione di servizi o sull'esercizio di tale attività economica, poiché incidono necessariamente sulla possibilità di partecipazione dei giocatori e delle società alle competizioni di cui trattasi. Da ultimo, la Corte di Giustizia evidenzia che anche le norme adottate dalla FIFA per disciplinare lo sfruttamento dei diritti di commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali riguardano un'attività economica in quanto hanno lo scopo di stabilire le condizioni alle quali le imprese titolari di tali diritti possono sfruttarli o delegarne lo sfruttamento ad imprese terze.

Con riferimento, invece, alla regola UEFA sui calciatori localmente formati (ed alla pressoché corrispondente regola della Federcalcio belga, URBSFA), la Corte di Giustizia sottolinea che tali norme, pur non disciplinando formalmente le condizioni di lavoro dei giocatori, devono essere considerate come aventi un impatto diretto su tale lavoro, in quanto impongono determinate condizioni, accompagnate da sanzioni, sulla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni calcistiche tra club e, conseguentemente, sulla partecipazione dei calciatori stessi a tali competizioni. Inoltre, il fatto che tali norme limitino la possibilità che hanno le società di inserire i giocatori a referto, e quindi di schierarli per la partita corrispondente, e non formalmente la possibilità di ingaggiare tali giocatori, è irrilevante, poiché la partecipazione a partite e competizioni costituisce lo scopo essenziale dell'attività dei giocatori e la possibilità di impiego è di conseguenza limitata.

Ciò detto, è facile osservare che la distinzione tra le regole adottate dalle Federazioni sportive per disciplinare la dimensione economica dello sport e le regole adottate per disciplinare aspetti legati esclusivamente allo sport inteso nella sua accezione ludica-sportiva non è affatto nuova ed è stata una costante della giurisprudenza della Corte di Giustizia per oltre trent'anni, dalle prime pronunce degli anni '70⁸ sino alla sentenza del Tribunale nel caso *Meca-Medina* del 2004.

⁷ Corte Giust., 1° luglio 2008, *Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contro Elliniko Dimosio*, ECLI:EU:C:2008:376.

⁸ Corte Giust., 12 dicembre 1974, *B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo*, ECLI:EU:C:1974:140; 14 luglio 1976, *Gaetano Donà contro Mario Mantero*, ECLI:EU:C:1976:115.

Sennonché, come noto, in occasione della sentenza della Corte di Giustizia del 2006 nel caso *Meca-Medina*⁹, quest'ultima aveva ritenuto che il ragionamento seguito dal Tribunale – e riassumibile nella massima secondo cui “la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all'attività economica, con la conseguenza che, secondo la Corte, esso non ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE” – risultava viziato. Per giungere a tale conclusione la Corte di Giustizia aveva argomentato che a) se l'attività sportiva di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del Trattato (in quanto costituisce un'attività economica), allora i requisiti per il suo esercizio sono sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato, in particolare quelle finalizzate a garantire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi o la concorrenza; b) pertanto, quand'anche si consideri che le norme antidoping non costituiscano restrizioni alla libera circolazione perché riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica, tale circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata esuli necessariamente dall'ambito di applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l'applicazione propri dei detti articoli.

La Corte di Giustizia, pertanto, da un lato, riconosceva apertamente che possono esistere regole sportive che interessano unicamente lo sport (altra espressione usata per indicare le regole puramente sportive) e, come tali, estranee all'attività economica (e quindi sottratte alla sfera di applicazione delle norme in materia di circolazione); mentre, dall'altro lato, affermava la possibilità che queste stesse regole sportive (che interessano solo lo sport e sono estranee all'attività economica) fossero assoggettate allo scrutinio antitrust. Come dire, in altre parole, che talune regole sportive possono essere assoggettate soltanto a talune norme del Trattato e non ad altre in ragione del loro specifico contenuto. Onde evitare una simile assurdità logica, prima ancora che giuridica, chi scrive ha sempre sostenuto che l'unica interpretazione possibile non poteva che essere quella secondo cui, a prescindere dalle parole utilizzate dalla Corte di Giustizia, quest'ultima in realtà aveva voluto affermare che anche le regole sportive che interessano unicamente lo sport e che sono estranee all'attività economica, allorché riferite ad un'attività sportiva che assume i connotati dell'attività economica, devono essere assoggettate a tutte le norme previste dal diritto dell'Unione europea, sia in materia di libera circolazione, sia in materia di concorrenza. Tale interpretazione, peraltro, porta inevitabilmente con sé ciò che, all'epoca, la Corte di Giustizia si è guardata bene dal dire, vale a dire la negazione dell'esistenza delle regole puramente sportive come ca-

⁹ Corte Giust., 18 luglio 2006, *David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2006:492.

tegoria di regole sportive sottratte alla sfera di applicazione del diritto europeo¹⁰.

Una conferma in tal senso può ricavarsi dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia del 2019 nel caso *TopFit e Biffi* nella quale si discuteva della compatibilità con le norme europee in materia di libera circolazione della regola della Federazione tedesca di atletica che escludeva gli atleti stranieri dalla possibilità di partecipare alle competizioni sportive destinate a designare il campione nazionale (nella specie tedesco) in una determinata disciplina¹¹.

Prima della giurisprudenza *Meca-Medina e Majcen* una siffatta restrizione sarebbe stata qualificata come l'inevitabile e legittima conseguenza di una regola puramente sportiva, come tale, sottratta all'applicazione del diritto dell'Unione europea, stante l'evidente analogia, evidenziata dalla stessa Corte di Giustizia, con le normative che disciplinano la composizione delle squadre nazionali. Per contro, il fatto che una siffatta regola sia stata scrutinata sotto il profilo del diritto dell'Unione europea per valutarne la legittimità degli obiettivi perseguiti e la natura proporzionata, tra l'altro in un contesto nel quale l'attività sportiva svolta non rivestiva alcuna dimensione economica essendo svolta per puro divertimento, conferma che con la sentenza *Meca Medina* del 2006 la Corte di Giustizia aveva, di fatto, estromesso dal diritto dell'Unione europea la nozione stessa di regole puramente sportive.

In tale contesto, pertanto, il richiamo a tale nozione da parte della Corte di Giustizia nelle sentenze del 21 dicembre 2023 non deve essere sottovalutato. Sennonché, il fatto che in entrambe le sentenze si discutesse di regole che chiaramente non riguardano aspetti di interesse puramente sportivo e che, pertanto, non possono "essere considerate estranee a qualsiasi attività economica", non aiuta a comprendere se e fino a che punto la Corte di Giustizia abbia effettivamente voluto reintrodurre il concetto di regole puramente sportive nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e a quale scopo.

2.2. L'art. 165 TFUE

Il secondo aspetto comune alle due sentenze in esame riguarda l'art. 165 TFUE e la sua rilevanza nel più vasto contesto del sistema giuridico europeo.

¹⁰ S. BASTIANON, *Da Cassis de Dijon a Meca Medina: la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2017, 3, p. 443.

¹¹ Corte Giust., 13 giugno 2019, *TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.*, ECLI:EU:C:2019:497. Per un primo commento, v. S. BASTIANON, *The TopFit judgment on amateur sport and its potential aftermath on the relationship between EU law and dual careers of athletes*, <http://rivista.eurojus.it/the-topfit-judgment-on-amateur-sport-and-its-potential-aftermath-on-the-relationship-between-eu-law-and-dual-careers-of-athletes/>; ID., *Attività sportiva amatoriale, titolo di campione nazionale e diritto europeo: un dialogo ancora (tremendamente) difficile*, in *rivista.eurojus.it*, 3, 2019; ID., *Atleti dilettanti, campioni nazionali e cittadinanza europea: quid novi sub sole?*, in *questa Rivista*, 1-2019, p. 119.

A tale riguardo, giova preliminarmente evidenziare la marcata differente impostazione seguita dai due Avvocati generali. Nella vicenda *European Superleague Company*, infatti, l'Avvocato generale Rantos aveva sostenuto che tale norma esprime il riconoscimento costituzionale del modello sportivo europeo caratterizzato dalla struttura piramidale (alla cui base si colloca lo sport amatoriale, mentre il cui vertice è costituito dallo sport professionistico), dal principio delle competizioni aperte (che viene identificato nel meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni e che assicura l'equilibrio competitivo e promuove il merito sportivo), dal principio della solidarietà finanziaria, in virtù del quale i profitti realizzati dallo sport d'*élite* vengono ridistribuiti a vantaggio dello sport di base, nonché dal principio di una federazione unica per sport. Secondo l'Avvocato generale Rantos, inoltre, attraverso l'art. 165 TFUE il legislatore europeo avrebbe inteso incorporare il modello sportivo europeo nel Trattato al fine di proteggerlo, operando una netta separazione tra tale modello e gli altri modelli organizzativi e di *governance*. In particolare, la *ratio* sottesa alla previsione dell'art. 165 TFUE all'interno dei Trattati doveva essere individuata nell'intenzione di enfatizzare il carattere sociale dell'attività economica sportiva e di giustificarne un trattamento differente rispetto a qualsiasi altra attività economica. In aggiunta a quanto sopra, l'Avvocato generale Rantos aveva altresì sottolineato la natura intrinsecamente orizzontale dell'art. 165 TFUE (tanto da dover essere preso in considerazione in sede di attuazione di tutte le politiche europee), con la conseguenza che tale norma avrebbe dovuto essere letta ed interpretata come il parametro in base al quale applicare gli artt. 101 e 102 TFUE, che costituirebbero norme generali rispetto al carattere speciale dell'art. 165 TFUE¹².

Per contro, nella vicenda *SA Royal Antwerp FC*, l'Avvocato generale Szpunar aveva seguito una traiettoria decisamente più ortodossa, evidenziando, innanzitutto, che l'art. 165 TFUE si rivolge all'Unione e non agli Stati membri o ad altri soggetti pubblici, tanto meno a soggetti privati. Inoltre, l'art. 165, par. 4, TFUE non costituisce una base giuridica che consente alle istituzioni politiche di adottare atti vincolanti ai sensi dell'art. 288 TFUE e, pertanto, deve essere considerato come una "falsa base giuridica", tipica di una materia che rientra nell'ambito della politica dell'Unione senza che gli Stati membri siano disposti a concedere all'Unione i relativi poteri legislativi. Infine, ma sempre in aperta e chiara contrapposizione con Rantos, era stato sottolineato che l'art. 165 TFUE non è una disposizione di portata generale ai sensi della parte prima, titolo II, del Trattato FUE, che non spetta all'UEFA o all'URBSFA attuare l'azione dell'Unione ai sensi dell'art. 165 TFUE, posto che si tratta di soggetti privati che esercitano funzioni economiche, oltre che normative e, soprattutto, che l'UEFA e l'URBSFA non possono pretendere di ottenere "un assegno in bianco" ai fini delle restrizioni alla libertà fondamentale di cui all'art. 45 TFUE facendo riferimento all'art.

¹² Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos, presentate il 15 dicembre 2022, ECLI:EU:C:2022:993. Per un primo commento, v. S. BASTIANON, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *RDES*, 2023, p. 299.

165 TFUE. Le restrizioni di questa libertà fondamentale da parte di soggetti come l'UEFA e l'URBSFA, infatti, devono sempre essere valutate come tutte le altre restrizioni, in base ai principi ordinari¹³.

Di fronte ad una così evidente contrapposizione tra i due Avvocati generali, la Corte di Giustizia, da un lato, ha omesso qualsiasi riferimento al concetto di modello sportivo europeo, verosimilmente in quanto in nessuno dei due casi al suo vaglio tale concetto veniva in rilievo; dall'altro lato, ha precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 165 TFUE, gli autori dei Trattati hanno inteso conferire all'Unione una competenza di sostegno, consentendole di perseguire non una "politica", come previsto da altre disposizioni del Trattato FUE, ma una "azione" in alcuni settori specifici, tra cui lo sport, espressamente prevedendo l'esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale. Inoltre, l'art. 165 TFUE non costituisce una disposizione orizzontale di portata generale, come si evince dal suo inserimento nella Parte Terza del TFUE, dedicata alle "Politiche e azioni interne dell'Unione", e non nella Parte Prima di tale Trattato, che contiene disposizioni di principio, tra cui, al Titolo II, "Disposizioni di portata generale", relative, tra l'altro, alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro ogni discriminazione, alla tutela dell'ambiente e alla tutela dei consumatori. Di conseguenza – prosegue la Corte di Giustizia – sebbene le istituzioni competenti dell'Unione debbano tenere conto dei diversi elementi e obiettivi elencati nell'art. 165 TFUE quando adottano misure di incentivazione o raccomandazioni nel settore dello sport, tali diversi elementi e obiettivi non devono essere integrati o presi in considerazione in modo vincolante nell'applicazione delle norme sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e sulla concorrenza. E ciò, in quanto l'art. 165 TFUE non deve essere considerato una norma speciale che esenta lo sport da tutte o alcune delle altre disposizioni di diritto primario dell'Unione che possono essergli applicate o che richiede un trattamento speciale per lo sport nell'ambito dell'applicazione di tale norma.

Si tratta, come è facile intuire, di precisazioni importanti da parte della Corte di Giustizia in un'ottica nomofilattica, che contribuiscono per la prima volta a chiarire il ruolo di una norma – l'art. 165 TFUE appunto – che all'indomani della sua introduzione ad opera del Trattato di Lisbona non aveva mancato di suscitare dubbi e perplessità circa la sua portata. Sennonché, un maggior approfondimento da parte della Corte di Giustizia sulla distinzione tra azioni e politiche dell'Unione europea, dalla stessa Corte evocata, avrebbe contribuito a chiarire ancora di più l'effettivo ruolo della norma in commento. Allo stato attuale, infatti, non è facile comprendere il significato di tale distinzione operata dalla Corte di Giustizia, se solo si considera che sul sito internet della Commissione europea si parla espressamente di *EU sport policy*¹⁴.

¹³ Conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, presentate il 9 marzo 2023, ECLI:EU:C:2023:188.

¹⁴ <https://sport.ec.europa.eu/policies>.

3. Il sistema di previa autorizzazione (con relative sanzioni) di UEFA e FIFA costituisce un abuso di posizione dominante ed una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza per oggetto

Passando al merito delle sentenze, ed analizzando per prima la pronuncia *European Superleague Company*, è sufficiente ricordare che, con i propri quesiti pregiudiziali, il giudice spagnolo del rinvio aveva chiesto alla Corte di Giustizia di fornire la propria interpretazione in ordine a) alla compatibilità con le norme europee in materia di concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE) delle regole UEFA e FIFA che a) prevedono un sistema di previa autorizzazione per l'organizzazione di competizioni sportive internazionali tra club da parte di soggetti terzi e la partecipazione delle squadre e dei giocatori a tali competizioni con relativo sistema sanzionatorio; e b) alla compatibilità con le norme europee in materia di libera circolazione delle regole UEFA e FIFA che attribuiscono alle stesse associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali dalle stesse organizzate.

Per quanto riguarda il tema degli artt. 101 e 102 TFUE, le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia sono in larga misura sovrapponibili. Dopo aver chiarito che con la propria pronuncia la Corte di Giustizia non intende assolutamente affrontare il tema della compatibilità del progetto Superlega con il diritto europeo e che la sua analisi riguarderà esclusivamente il sistema UEFA e FIFA di previa autorizzazione, la conclusione alla quale perviene la Corte di Giustizia può essere riassunta come segue: l'adozione e l'attuazione di norme da parte di associazioni che hanno responsabilità per il calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, che subordinano alla loro previa approvazione l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica tra club da parte di un'impresa terza, nonché il controllo della partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, ove tali norme non siano inserite in un quadro regolamentare di criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonei a garantire che detto potere autorizzativo e sanzionatorio sia esercitato in modo trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, costituisce tanto un abuso di posizione dominante quanto una decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto la prevenzione della concorrenza.

In altre parole, la Corte di Giustizia non esclude a priori la possibilità per le Federazioni sportive di prevedere un sistema di previa autorizzazione per le competizioni sportive che soggetti terzi, estranei alle Federazioni medesime, vogliono organizzare. E ciò, in quanto viene riconosciuto che le Federazioni sportive devono poter verificare che tutte le competizioni che vengono organizzate rispettino determinati requisiti in termini, ad esempio, di sicurezza degli atleti e degli spettatori, di controlli antidoping, di compatibilità con i vari calendari sportivi nazionali ed internazionali, di rispetto del-

le regole del gioco senza le quali l'uniformità della pratica sportiva potrebbe essere pregiudicata. Tuttavia, nella misura in cui una Federazione si pone nella condizione di poter esercitare tale potere autorizzativo ed applicare sanzioni anche in modo del tutto arbitrario, in quanto non sottoposta al rispetto di regole procedurali e criteri sostanziali oggettivi, chiari, precisi, non discriminatori e proporzionati, tale situazione costituisce, per sua stessa natura, una condotta abusiva e restrittiva sotto il profilo concorrenziale, in quanto, di fatto, pone la Federazione stessa nella posizione di escludere qualsiasi concorrente dal mercato.

A tale riguardo, almeno tre sono le principali considerazioni che possono essere svolte.

In primo luogo, la Corte di Giustizia non fa mistero di applicare l'art. 102 TFUE nel caso di specie, alla luce della propria giurisprudenza in tema di art. 106 TFUE, nonostante né la FIFA né l'UEFA possano essere considerate imprese dotate di diritti speciali o esclusivi concessi da uno Stato. In questa prospettiva, la Corte di Giustizia ricorda che, sebbene nessuna norma di diritto dell'Unione europea vieti ad uno Stato membro di concedere, per via legislativa o regolamentare, ad una impresa diritti speciali o esclusivi per operare su un determinato mercato, in nessun caso tale circostanza può avere l'effetto di porre l'impresa in una posizione che le consenta di ostacolare la concorrenza sul mercato considerato. Per questo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che la concessione di diritti esclusivi o speciali che conferiscono un simile potere all'impresa interessata, o l'esistenza di una situazione analoga sui mercati interessati, devono essere soggetti a restrizioni, obblighi e controlli idonei ad eliminare il rischio di abuso di posizione dominante da parte di tale impresa, tale da non dar luogo ad una violazione dell'art. 102 TFUE, letto in combinato disposto con l'art. 106 TFUE. In particolare, quando l'impresa interessata ha il potere di determinare le condizioni alle quali imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato o di prendere decisioni al riguardo caso per caso, mediante una decisione di autorizzazione o di rifiuto preventivo di tale accesso – come avviene con il sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione – tale potere, per non violare, per sua stessa natura, l'art. 102 TFUE, letto in combinato disposto con l'art. 106 TFUE, deve essere inserito in un quadro di criteri sostanziali trasparenti, chiari e precisi affinché non possa essere utilizzato in modo arbitrario.

A quanto consta, è la prima volta che la Corte di Giustizia estende la propria giurisprudenza in materia di art. 106, comma 1, TFUE a fattispecie puramente privatistiche, di fatto equiparando le Federazioni sportive ed il loro auto attribuito potere regolatorio alle imprese dotate di diritti speciali o esclusivi, a loro volta assimilate alle imprese pubbliche.

In secondo luogo, è facile osservare che le ragioni che hanno portato la Corte di Giustizia a considerare abusivo *ex art. 102 TFUE* il sistema FIFA/UEFA di previa autorizzazione sono le stesse che permettono alla Corte di Giustizia di qualificare detto sistema come il frutto di una decisione di associazione di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza *ex art. 101, par. 1, TFUE*. Secondo i giudici europei,

infatti, tale sistema di previa autorizzazione, proprio in quanto non governato da criteri e regole procedurali chiari, precisi, oggettivi, non discriminatori e proporzionati, conferisce a FIFA e UEFA il potere di autorizzare, controllare e fissare le condizioni di accesso al mercato interessato per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, nonché di determinare sia il grado di concorrenza che può esistere su tale mercato sia le condizioni cui può essere esercitata tale concorrenza potenziale. Tali norme consentono, quindi, per loro natura, se non di escludere da tale mercato qualsiasi impresa concorrente, anche altrettanto efficiente, almeno di limitare la creazione e la commercializzazione di concorsi alternativi o nuovi in termini di forma o contenuto¹⁵. Così facendo, privano completamente le società di calcio professionistiche e i giocatori della possibilità di partecipare a tali competizioni e gli spettatori e i telespettatori della possibilità di assistere a tali competizioni o di seguirne la trasmissione. Inoltre, poiché le norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali tra club contengono norme sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché le sanzioni alle quali tale partecipazione può dar luogo, tali norme appaiono, *prima facie*, idonee a rafforzare l'oggetto anticoncorrenziale insito in ogni meccanismo di previa approvazione non soggetto a restrizioni, obblighi e controllo. Dette norme, infatti, rafforzano la barriera all'ingresso risultante da un simile meccanismo, impedendo a qualsiasi impresa che organizzi una competizione potenzialmente concorrente di fare appello, in modo significativo, alle risorse disponibili sul mercato, vale a dire club e giocatori, questi ultimi vulnerabili – se partecipano ad una competizione che non ha avuto la previa approvazione della FIFA e dell'UEFA – a sanzioni per le quali non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali o norme procedurali dettagliate.

Peraltro, se la qualificazione “per oggetto” della portata restrittiva del sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione ai fini dell'art. 101 TFUE non deve stupire, soprattutto se letto alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia con riferimento all'art. 102 TFUE, ciò che invece colpisce è la principale conseguenza che la Corte di Giustizia trae da tale qualificazione: vale a dire, l'impossibilità di invocare la giurisprudenza *Meca-Medina/Wouters/OTOC*, in base alla quale non ogni accordo tra imprese che limiti la libertà d'azione delle imprese parti di tale accordo rientra necessariamente nel divieto previsto dall'art 101, par. 1, TFUE, dovendosi tenere conto del contesto economico e giuridico in cui si inserisce l'accordo, dell'eventuale perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse pubblico nonché del carattere necessario e proporzionato dei mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi¹⁶.

¹⁵ È interessante notare che nella sentenza *Super Bock* (Corte Giust., 29 giugno 2023, C-211/22, *Super Bock Bebidas*, ECLI:EU:C:2023:529) la Corte di Giustizia ha ritenuto che la valutazione circa la possibilità di qualificare l'accordo di fissazione del prezzo di rivendita come una restrizione “per oggetto” della concorrenza spettasse al giudice nazionale del rinvio.

¹⁶ Corte Giust., 19 febbraio 2002., *J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, ECLI:EU:C:2002:98; Corte Giust., 28 febbraio 2013, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contro Autoridade da Concorrên-*

Anche in questo caso si tratta di una assoluta novità, non constando precedenti casi nei quali sia stato affermato un simile principio. Infatti, contrariamente all'affermazione secondo cui: a) tale principio sarebbe stato sancito, implicitamente ma in modo necessariamente evidente, dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza *MOTOE*, e b) la necessità di interpretare gli artt. 101 e 102 in modo coerente impone l'estensione di tale principio anche all'art. 101 TFUE, a parere di scrive in tale pronuncia (e, in particolare modo, al paragrafo 53, espressamente richiamato) non vi è alcuna traccia, neppure implicita, del principio in questione. In ogni caso, considerata la rilevanza del principio enunciato e la sua portata generale, non confinata al settore sportivo, la Corte di Giustizia avrebbe potuto svolgere qualche considerazione supplementare a supporto delle proprie conclusioni. Tanto più se si considera che la prima parte del test *Meca-Medina/Wouters/OTOC* richiede di considerare il contesto economico e giuridico in cui si inserisce l'accordo, vale a dire uno degli aspetti necessariamente da considerare per stabilire la natura restrittiva "per oggetto" di un determinato accordo.

In terzo luogo, si osserva che la qualifica del sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione come restrizione "per oggetto" sembra perdere gran parte della sua rilevanza se considerato in prospettiva futura. Come noto, infatti, nel mese di giugno 2022 l'UEFA ha adottato nuove regole in materia di approvazione delle competizioni sportive, modificando completamente il precedente sistema.

Invero, il sistema UEFA di previa autorizzazione, oggetto del giudizio davanti al giudice spagnolo che ha condotto al rinvio pregiudiziale ed alla pronuncia della Corte di Giustizia in commento, si riduceva, in sostanza, ai commi 1 e 3 dell'art. 49 dello Statuto UEFA. In base al comma 1, l'organizzazione e l'abolizione di competizioni internazionali in Europa è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dell'UEFA, mentre, in base al comma 3, tutti gli incontri, competizioni e tornei non organizzati dall'UEFA, che si svolgono sul territorio dell'UEFA, devono essere preventivamente autorizzati dalla FIFA o dall'UEFA.

Decisamente più articolato si presenta il nuovo sistema di previa autorizzazione varato nel mese di giugno 2022 dall'UEFA¹⁷. Si tratta di un apparato regolamentare suddiviso in venti articoli, di cui:

- a) tre articoli di carattere generale (1-3);
- b) quattro articoli relativi a criteri di autorizzazione (amministrativi-finanziari, sportivi e tecnici, etici e di merito sportivo) (4-7);

cia, ECLI:EU:C:2013:127. Per un primo inquadramento, v. P. MANZINI, *I Paraferali del giudizio anti-trust: regola della ragionevolezza, restrizioni accessorie, divieto per sé*, in *GCOM*, 2003, p. 285 ss.; B. NASCIBENE, S. BASTIANON, *Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti della Corte di Giustizia*, in *DG diritto e giustizia*, 2002, p. 602 ss.; S. BASTIANON, *Da Cassis de Dijon a Meca Medina: la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione europea*, in *DUE*, 2017, 3, p. 417 ss.

¹⁷ UEFA Authorisation Rules governing International Club Competitions, consultabili in https://documents.uefa.com/v/u/_rmtminDpysQUj1VGB01HA.

- c) cinque articoli relativi alla procedura per il rilascio/diniego di autorizzazione (8-12);
- d) quattro articoli relativi alle sanzioni disciplinari e alle vie di ricorso (13-16);
- e) quattro articoli contenenti le disposizioni finali (17-20).

In particolare, per quanto riguarda i criteri amministrativi e finanziari, le nuove regole richiedono che siano forniti gli estremi identificativi dell'organizzatore della nuova competizione, i documenti che certificano la buona situazione economico-finanziaria dell'organizzatore, i dettagli relativi ai pagamenti e ai premi in denaro a favore dei partecipanti alla competizione, i dettagli dei pagamenti a finalità solidaristica (a favore di progetti sociali, educativi o sportivi e/o a favore dei club che non partecipano alla competizione), i dettagli della copertura assicurativa da parte di una primaria assicurazione nonché l'impegno a devolvere ogni controversia tra l'organizzatore e l'UEFA alla competenza esclusiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna.

Per quanto riguarda i criteri tecnico-sportivi, le nuove regole richiedono che l'organizzatore della nuova competizione fornisca una serie di informazioni e dichiarazioni relative al nome e al luogo della competizione, alle squadre che vi partecipano, alle date in cui la competizione si svolgerà, con l'indicazione di eventuali possibili conflitti con i calendari FIFA e/o UEFA, all'organizzazione che fornirà gli arbitri, al rispetto degli standards UEFA a tutela della salute e dell'integrità di tutti coloro i quali sono coinvolti nella nuova competizione, al regolamento della nuova competizione, alla conferma che la nuova competizione si svolgerà nel rispetto delle *IFAB Laws of the Game* o delle *FIFA Futsal Laws of the Game*, nonché all'impegno di ogni club partecipante a schierare sempre la miglior formazione possibile e ad osservare il regolamento FIFA sullo *status* ed il trasferimento dei calciatori con riferimento all'obbligo di consentire ai calciatori di partecipare alle competizioni ed impegni della rispettiva nazionale.

Con riferimento ai criteri etici, invece, viene previsto che nessuna persona fisica o giuridica può esercitare il controllo su più di un club partecipante alla competizione, il divieto per qualsiasi soggetto coinvolto o che partecipa alla competizione di scommettere sugli incontri della competizione, che sia assicurato un sistema di controlli antidoping in conformità con il Codice mondiale antidoping della World Anti-Doping Agency (WADA), nonché un sistema di sanzioni contro chiunque (calciatori, arbitri e club) ponga in essere condotte offensive della dignità umana, per qualsiasi motivo, compreso il colore della pelle, la razza, la religione, l'origine etnica, il genere o l'orientamento sessuale.

Decisamente più articolati, e potenzialmente frieri di discussione, si presentano i criteri relativi al merito sportivo. Infatti, in base all'art.7, l'organizzatore è tenuto a fornire le seguenti dichiarazioni:

- a) la conferma che la nuova competizione è conforme ai principi del merito sportivo e dell'apertura a livello nazionale e/o europeo;

b) la conferma che le società partecipanti alla nuova competizione saranno ammesse sulla base di condizioni non discriminatorie basate sul merito sportivo;

c) la conferma che la nuova competizione è compatibile con il modello sportivo europeo (ad esempio, coinvolgendo club appartenenti a diverse Federazioni nazionali) e non pregiudica il buon funzionamento delle competizioni nazionali per club e/o delle competizioni internazionali. A tale riguardo, peraltro, si precisa che l'organizzatore può richiedere una deroga al principio del merito sportivo ove la nuova competizione coinvolge non più di quattro club oppure se sussistono altre circostanze eccezionali (ad esempio, coinvolgendo club con un'esperienza molto limitata nelle competizioni internazionali per club al fine di promuovere la dimensione europea delle loro attività).

Inoltre, al fine di tutelare il merito sportivo delle competizioni UEFA, il buon funzionamento del calendario internazionale nonché la salute e la sicurezza dei giocatori, l'autorizzazione ad organizzare una nuova competizione sarà soggetta alle seguenti condizioni cumulative, in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento delle competizioni UEFA per club rilevanti (vale a dire, la UEFA Champions League, la UEFA Women's Champions League, la UEFA Futsal Champions League e la UEFA Super Cup):

i) il club che si è qualificato (in base alle relative regole UEFA) per una di queste competizioni deve partecipare alla competizione per la quale si è qualificato e deve schierare per tutta la durata della competizione la squadra migliore;

ii) detto club deve, altresì, impegnarsi a disputare soltanto tale competizione:

– fino alla sua eliminazione sino al completamento dei turni di qualificazione e/o spareggi; e/o

– per tutta la durata della competizione per tutte le successive fasi fino al suo completamento.

Con riferimento, invece, alla procedura da seguire per l'ottenimento della autorizzazione, gli artt. da 8 a 11 prevedono quanto segue:

a) la richiesta deve essere presentata al Comitato esecutivo UEFA almeno dodici mesi prima della data prevista per l'inizio della competizione, completa di tutti i documenti che consentono di ritenere soddisfatti i criteri di autorizzazione sopra descritti;

b) di regola, entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta, l'UEFA provvederà a dare conferma all'organizzatore che la richiesta è completa e può essere esaminata;

c) in caso di richiesta incompleta, l'UEFA avviserà l'organizzatore richiedendo le necessarie informazioni, di regola entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. La richiesta di autorizzazione non verrà esaminata ed istruita finché non saranno disponibili le informazioni mancanti. Una volta ricevute tali informazioni, di regola entro quattro settimane, l'UEFA informerà l'organizzatore se la richiesta può considerarsi completa ed essere, pertanto, istruita;

d) una volta che la richiesta risulta completa, un avviso relativo alla richiesta di au-

torizzazione sarà pubblicato sul sito web della UEFA con l'indicazione delle principali caratteristiche della nuova competizione e la fissazione di un termine di almeno quattro settimane per consentire la presentazione delle dichiarazioni degli interessati. Sarà cura dell'UEFA fornire all'organizzatore la possibilità di rispondere o affrontare qualsiasi punto problematico sollevato dalle parti interessate (da fornire in formato anonimo) entro un tempo limite di almeno quattro settimane;

e) è facoltà dell'UEFA richiedere in qualsiasi momento all'organizzatore ulteriori informazioni ragionevolmente necessarie per valutare se la nuova competizione è coerente con gli obiettivi statuari della UEFA e i requisiti previsti dalle norme di autorizzazione UEFA. È, altresì, facoltà dell'UEFA estendere i termini sopra indicati in base alla complessità della richiesta presentata;

f) l'UEFA si impegna a presentare la richiesta di autorizzazione insieme a tutte le informazioni rilevanti delle parti interessate al Comitato Esecutivo UEFA entro dodici settimane dalla conferma all'organizzatore che la richiesta è completa. Tale termine può essere prolungato in particolare fino a dodici settimane laddove la richiesta di autorizzazione sia complessa;

g) nessuna nuova competizione potrà svolgersi o essere annunciata come in corso di svolgimento prima della decisione di autorizzazione del Comitato Esecutivo UEFA. L'organizzatore può, tuttavia, annunciare che è stata presentata una richiesta di autorizzazione.

Il successivo art. 10 disciplina il contenuto delle decisioni del Comitato esecutivo dell'UEFA.

In base al comma 2, il Comitato Esecutivo UEFA ha il diritto di respingere una richiesta allorché ritenga ragionevolmente che uno o più dei criteri previsti non sono pienamente soddisfatti.

Inoltre, ai sensi del comma 3, qualsiasi decisione del Comitato Esecutivo UEFA di approvare una richiesta di autorizzazione può essere soggetta a una o più delle seguenti condizioni:

a) la nuova competizione viene autorizzata in prova per un certo periodo di tempo specificato;

b) l'organizzatore è tenuto ad inviare un rapporto all'UEFA al termine della competizione autorizzata;

c) il nome della nuova competizione deve essere modificato (ad esempio, per evitare obiezioni basate sui diritti di proprietà intellettuale);

d) l'organizzatore è tenuto ad adottare specifiche misure per tutelare i principi del merito sportivo e dell'apertura a livello nazionale ed europeo;

e) l'organizzatore è tenuto a garantire una distribuzione dei ricavi ai club partecipanti alla competizione basata principalmente sul merito sportivo;

f) l'organizzatore di una competizione internazionale per club con ricavi lordi annuali superiori a 10 milioni di Euro è tenuto a contribuire all'obiettivo di promozione della solidarietà nel calcio in modo ragionevole e proporzionato, sia sotto forma di

progetti a carattere sociale-educativo (calcio di base, sviluppo dei giovani, doppia carriera, antirazzismo, parità di genere equilibrio, integrazione dei rifugiati), sia sotto forma di uno schema di redistribuzione dei proventi per i club non partecipanti alla competizione;

g) la partecipazione alla nuova competizione è riservata a una specifica categoria di età;

h) i club partecipanti si devono astenere dal firmare qualsiasi impegno che impedisca loro di partecipare ad altre competizioni simili per un determinato periodo di tempo;

i) conferma che tutte le Federazioni associate all'UEFA e le leghe affiliate interessate alla nuova competizione hanno concesso la loro approvazione scritta alla competizione.

Inoltre, viene previsto che qualsiasi decisione presa dal Comitato Esecutivo UEFA su una richiesta di autorizzazione deve essere comunicata a tutti gli interessati e potrà essere seguita, ove necessario, e in ogni caso qualora la richiesta di autorizzazione venga respinta, dalle relative motivazioni entro un termine di otto settimane.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni in caso di violazioni delle regole di autorizzazione, l'art. 13 richiama espressamente il potere sanzionatorio dell'UEFA, così come previsto dallo Statuto UEFA e/o dai regolamenti disciplinari dell'UEFA. In aggiunta alle misure previste da questi documenti, è prevista la possibilità per l'UEFA di irrogare ulteriori sanzioni, seppur nel rispetto del principio di proporzionalità. Tra queste ulteriori sanzioni espressamente previste dall'art. 13 figura il semplice avviso (previsto in caso di prima violazione di minor rilevanza connessa ad errori di tipo amministrativo), sanzioni pecuniarie (fino a 500.000 Euro per le violazioni minori, fino al 5% del volume d'affari del club nel precedente esercizio finanziario per la prima violazione intenzionale o negligente, fino al 10% del volume d'affari del club nel precedente esercizio finanziario in caso di recidiva negli ultimi cinque anni), l'esclusione dalle competizioni UEFA fino a tre anni per le violazioni intenzionali o negligenti delle regole di autorizzazione, nonché l'esclusione dalle competizioni UEFA per tutto il tempo in cui un club partecipa ad una competizione non autorizzata.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, appare evidente l'evoluzione del quadro normativo UEFA relativo al sistema di previa autorizzazione rispetto a quello oggetto del giudizio relativo alla Superlega, come pure evidente risulta lo sforzo compiuto dall'UEFA di predisporre un quadro regolamentare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia.

Da questo punto vista, infatti, è ragionevole ritenere che, in un'ottica futura, il nuovo sistema UEFA di previa autorizzazione ben difficilmente potrà essere considerato restrittivo "per oggetto", posto che tale nuovo sistema risulta effettivamente inserito in un contesto regolamentare caratterizzato dalla previsione di precisi criteri sostanziali da rispettare e dettagliate regole procedurali da seguire. Si tratta (solo) di capire se e fino a che punto le nuove regole UEFA soddisfino i requisiti di precisione, oggettività, proporzionalità e non discriminazione richiesti dalla Corte di Giustizia per poter eventualmente beneficiare di un'esenzione dal divieto ai sensi dell'art. 101, par. 3, TFUE.

4. Il sistema UEFA di previa autorizzazione e la possibilità di una esenzione ex art. 101, par. 3 TFUE e/o di una giustificazione ex art. 102 TFUE

Tornando all'esame della sentenza della Corte di Giustizia, l'accertata natura abusiva ex art. 102 TFUE e restrittiva per oggetto ex art. 101, par. 3, TFUE del sistema UEFA di previa autorizzazione non determina automaticamente la violazione del diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'art. 102 TFUE, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ormai da tempo ha chiarito che l'impresa accusata di aver sfruttato abusivamente la propria posizione dominante ha la possibilità di dimostrare che la condotta abusiva deve considerarsi oggettivamente necessaria oppure che gli effetti restrittivi causati da detta condotta risultano controbilanciati da vantaggi in termini di efficienza di cui beneficiano anche i consumatori.

Senonché, quanto alla natura oggettivamente necessaria, la Corte di Giustizia rileva che, in ragione del carattere puramente discrezionale del sistema UEFA di previa autorizzazione, quest'ultimo in nessun caso può essere considerato oggettivamente giustificato da motivi tecnici o commerciali. Per quanto riguarda, invece, la c.d. *efficiency defence*, la Corte di Giustizia ricorda che l'impresa che l'invoca deve provare: a) che il proprio comportamento può consentire di conseguire incrementi di efficienza concretamente quantificabili; b) che tali incrementi di efficienza superano i probabili effetti dannosi della condotta sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori; c) che tale comportamento è necessario per il conseguimento di tali guadagni di efficienza; d) che la condotta dell'impresa non elimina la concorrenza effettiva, eliminando tutta o la maggior parte della concorrenza effettiva o potenziale. Pur riconoscendo che spetta al giudice del rinvio stabilire se, sulla base delle prove concrete fornite dalle parti, tali condizioni cumulative risultano soddisfatte, la Corte di Giustizia ribadisce ancora una volta che la posizione dominante, se non addirittura monopolistica, di UEFA e FIFA unitamente ad un sistema di previa autorizzazione privo di appropriati criteri sostanziali e dettagliate regole procedurali consentono a FIFA ed UEFA di escludere qualsiasi concorrenza sul mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche europee tra club.

Con riferimento all'art. 101, par. 3, TFUE, la pronuncia della Corte di Giustizia ricalca fedelmente il solco tracciato da una costante e consolidata giurisprudenza del giudice europeo, elencando le quattro condizioni cumulative che devono essere soddisfatte e ribadendo che spetta all'impresa che intende avvalersi di tale norma fornire le prove concrete relative a ciascuna delle condizioni previste. Nel caso specifico, merita di essere sottolineato che, con riferimento alla prima condizione, relativa agli incrementi di efficienza, come già fatto analizzando l'art. 102 TFUE, la Corte di Giustizia ribadisce che spetta a FIFA ed UEFA dimostrare che tali incrementi di efficienza non corrispondono esclusivamente ai vantaggi che le stesse possono trarre dal loro sistema di previa autorizzazione nell'ambito della loro attività economica, ma devono consi-

stere in vantaggi oggettivi ed apprezzabili nei diversi settori o mercati interessati. Inoltre, affinché tale prima condizione possa ritenersi soddisfatta, non solo occorre dimostrare l'effettiva esistenza e l'entità di tali incrementi di efficienza, ma occorre anche quantificare tali incrementi, dimostrare come e quando tali incrementi saranno realizzati e, infine, dimostrare che gli stessi sono idonei a compensare gli svantaggi causati dalla condotta restrittiva della concorrenza. Interessanti si rivelano anche le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia con riferimento alla seconda condizione che richiede la riserva di una congrua parte dei benefici agli utilizzatori. A tale proposito, infatti, i giudici europei sottolineano che FIFA ed UEFA dovranno dimostrare che il loro sistema di previa autorizzazione e relative sanzioni è idoneo ad incidere favorevolmente sulle diverse categorie di utenti, vale a dire le Federazioni calcistiche nazionali, i club professionistici o dilettantistici, i giocatori professionisti o dilettanti, i giovani calciatori e, più in generale, i consumatori, siano essi spettatori o telespettatori. Non solo: la Corte precisa, altresì che, "sebbene tali norme possano apparire legittime, sul piano del loro principio, poiché contribuiscono a garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare il carattere aperto e meritocratico delle competizioni in questione, e garantendo una certa forma di "redistribuzione della solidarietà" all'interno del calcio, l'esistenza di tali obiettivi, per quanto lodevoli possano essere, non esonera le Federazioni che hanno adottato tali regole dall'obbligo di dimostrare, dinanzi al giudice nazionale, che il perseguimento di tali obiettivi si traduce in incrementi di efficienza effettivi e quantificabili, da un lato, e che essi compensano gli svantaggi cagionati sul piano concorrenziale dalle norme di cui trattasi nel procedimento principale, dall'altro. Infine, con riferimento alla quarta condizione, relativa alla non eliminazione della concorrenza, la Corte di Giustizia ribadisce ancora una volta che il giudice del rinvio dovrà tenere in considerazione il fatto che non esiste un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonei a garantire la trasparenza, l'oggettività, la precisione ed il carattere proporzionato e non discriminatorio delle decisioni di UEFA e FIFA. Tale precisazione assume una particolare importanza, posto che, secondo la Corte di Giustizia, una situazione del genere è idonea a consentire a FIFA ed UEFA di impedire qualsiasi concorrenza sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione, di fatto ritenendo non soddisfatta la quarta condizione prevista dall'art. 101, par. 3, TFUE, con conseguente impossibilità per UEFA e FIFA di beneficiare dell'esenzione dal divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia al giudice del rinvio, il giudizio davanti a quest'ultimo risulta in larga parte già scritto, ferma restando ovviamente la possibilità per UEFA e FIFA di fornire tutte le prove necessarie per poter beneficiare di una giustificazione *ex art. 102 TFUE* o di una esenzione dal divieto *ex art. 101, par. 3, TFUE*, seppur nella consapevolezza della difficoltà che una restrizione "per oggetto" possa essere esentata dal divieto ai sensi della norma da ultimo richiamata. In prospettiva futura, per contro, le modifiche introdotte dall'UEFA al proprio

sistema di previa autorizzazione appaiono certamente in grado di disegnare un altro scenario, tutto ancora da verificare in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ma certamente immune dal peccato originale proprio di un sistema di previa autorizzazione che, come già visto, si identificava con il potere assolutamente discrezionale di UEFA e FIFA di impedire l'organizzazione di qualsiasi iniziativa concorrente.

Non è certamente questa la sede adatta per una completa disamina delle nuove regole UEFA di autorizzazione. Tuttavia, qualche osservazione appare doverosa. La prima riguarda l'art. 16 delle nuove regole UEFA di previa autorizzazione, che prevede la competenza esclusiva del TAS di Losanna a conoscere delle eventuali controversie relative all'applicazione di tali regole. Si tratta, in sostanza, della medesima soluzione prevista dall'*International Skating Union* e bocciata dalla Corte di Giustizia, posto che il controllo giurisdizionale sui lodi del TAS esercitato dal Tribunale Federale Svizzero, in quanto giurisdizione di uno Stato terzo e, come tale, non autorizzata ad effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non può considerarsi un controllo giurisdizionale effettivo.

La seconda osservazione, invece, riguarda l'obbligo per la nuova competizione di rispettare le regole del gioco stabilite dall'International Football Association Board (IFAB), vale a dire "the only body authorised to decide and agree changes to the Laws of the Game"¹⁸. Tale obbligo deve necessariamente essere letto con i punti della sentenza nei quali la Corte di Giustizia, nel ribadire la necessità di consentire l'organizzazione di competizioni nuove in termini di contenuto e *format*, sembra subordinare la legittimità di tali competizioni alternative al rispetto non solo dei valori e dei principi che caratterizzano lo sport del calcio, ma anche di tutte le regole del gioco¹⁹. Da un punto di vista concorrenziale, infatti, la possibilità per l'organizzatore di una nuova competizione di poter differenziare il proprio prodotto da quelli già presenti sul mercato risulta indispensabile. Certamente, ciò non significa che le regole del gioco possano essere stravolte sino al punto di prevedere una competizione calcistica con regole totalmente diverse ed in contrasto con quelle su cui storicamente si basa questo sport. Per contro, non è chiaro se e in che misura la nuova competizione possa prevedere alcune regole nuove, magari sulla falsariga di regole in passato sperimentate dalle stesse UEFA e FIFA (si pensi, ad esempio, all'espulsione a tempo, alla rimessa laterale con i piedi, al *golden goal*, al numero di sostituzioni, ecc.), pur sempre nel rispetto delle regole fondamentali (ad esempio, undici giocatori per squadra, divieto per i giocatori di toccare il pallone con le mani, ecc.).

La terza osservazione riguarda, nello specifico, l'esplicito riferimento all'obiettivo del regolare funzionamento delle competizioni UEFA ed allo strumento previsto per realizzare tale obiettivo. Come già illustrato, le nuove regole impongono ai club che si

¹⁸ www.theifab.com. L'IFAB è composto dalle quattro Federazioni inglesi (ciascuna con un voto) e dalla FIFA (con quattro voti).

¹⁹ Punti 176 e 253 della sentenza.

qualificano per una delle competizioni UEFA espressamente menzionate l'obbligo: a) di schierare la migliore squadra possibile durante tali competizioni e b) di giocare soltanto tali competizioni sino al momento dell'eliminazione durante la fase a gironi e/o sino al termine delle competizioni per le fasi successive. Tale obbligo, inoltre, deve essere letto anche alla luce della previsione che vieta ai club che decidono di partecipare ad una nuova competizione di impegnarsi a non giocare in altre competizioni simili per un certo periodo di tempo. A prima vista, pertanto, sembra di capire che una squadra che si è qualificata, ad esempio, per la UEFA Champions League è tenuta a: i) giocare in tale competizione (laddove, invece, ai sensi dell'art. 4.04 delle Regulations of the UEFA Champions League "if a club refuses to enter the competition, having qualified for it on sporting merit and obtained a licence from the competent national body, no other club from the same association may be entered in its place and the access list is rebalanced accordingly"); ii) impegnarsi a schierare la squadra migliore; iii) impegnarsi a giocare soltanto la Champions League sino alla sua eliminazione durante la fase a gironi e/o fino al termine della competizione per tutte le fasi successive.

Se tale lettura è corretta, sembra evidente che l'obbligo di giocare nella competizione UEFA per la quale la squadra si è qualificata e di schierare la formazione migliore comporterà inevitabilmente l'obbligo per i club di dotarsi di una doppia squadra, pena altrimenti il concreto rischio di mettere a repentaglio la salute e l'integrità dei calciatori. Inoltre, l'obbligo di giocare soltanto la competizione UEFA per la quale ci si è qualificati, sino all'eventuale eliminazione al termine della fase a gironi e/o sino al termine della competizione UEFA per tutte le fasi successive, rende oltremodo problematica, se non addirittura impossibile, l'organizzazione del calendario della nuova competizione.

Sotto tale profilo, pertanto, la natura proporzionata e non discriminatoria di tali criteri di autorizzazione appare tutt'altro che scontata, soprattutto se si considera che, al punto 133 della sentenza *International Skating Union*, la Corte di Giustizia ha precisato che "affinché tali criteri possano essere considerati, in generale, non discriminatori, essi non devono assoggettare l'organizzazione e la commercializzazione di competizioni di terzi, nonché la partecipazione degli atleti a dette competizioni, a requisiti che differiscono da quelle applicabili alle competizioni organizzate e commercializzate dalla Federazione, oppure sono identiche o simili ma impossibili o eccessivamente difficili da realizzare nella pratica da parte di un'impresa che non ha lo stesso *status* della Federazione o non ha gli stessi poteri di tale ente e che si trova quindi in una situazione diversa dalla sua".

5. Il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come misura restrittiva della libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE

Sebbene l'analisi della compatibilità del sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione sia stata svolta dalla Corte di Giustizia prevalentemente in relazione alle norme

in materia di concorrenza, nelle ultime due pagine della sentenza la Corte di Giustizia analizza il tema in questione anche alla luce degli articoli del Trattato in tema di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi (artt. 45, 49, 56 e 63 TFUE). A tale riguardo, la Corte di Giustizia osserva preliminarmente che, sebbene il giudice del rinvio abbia fatto riferimento a diverse disposizioni in materia di libera circolazione, le norme sulle quali tale giudice è chiamato a pronunciarsi nella controversia principale hanno come oggetto prevalente quello di subordinare l'organizzazione e la commercializzazione di qualsiasi nuova competizione calcistica tra club sul territorio dell'Unione alla previa approvazione della FIFA e dell'UEFA e di subordinare, in tal modo, qualunque impresa intenda esercitare una siffatta attività economica in qualsiasi Stato membro al rilascio di tale approvazione. Inoltre, sebbene sia vero che tali norme sull'approvazione preventiva sono accompagnate da norme che disciplinano la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, la Corte di Giustizia ritiene queste ultime secondarie rispetto alle norme in materia di libera prestazione dei servizi, in quanto ancillari a queste. Di conseguenza, l'analisi della Corte di Giustizia si concentra esclusivamente sull'art. 56 TFUE.

Ciò detto, anche nella prospettiva della libera circolazione la Corte di Giustizia rileva che, in considerazione del fatto che non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali e norme dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, il carattere non discriminatorio e la proporzionalità, il sistema di previa autorizzazione consentita alla FIFA e all'UEFA di esercitare un controllo discrezionale: i) sulla possibilità, per qualsiasi impresa terza, di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione europea, ii) sulla possibilità, per qualsiasi società di calcio professionistica, di partecipare a tali competizioni, nonché iii) sulla possibilità, per qualsiasi altra impresa, di fornire servizi connessi all'organizzazione o alla commercializzazione di tali competizioni. Di conseguenza, tali norme tendono non solo a ostacolare o a rendere meno attraenti le varie attività economiche interessate, ma addirittura ad impedirle, limitando l'accesso a qualsiasi nuovo operatore e, pertanto, devono ritenersi restrittive di una libertà fondamentale.

Per quanto riguarda, invece, l'esistenza di possibili cause di giustificazione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che le misure di origine non statale restrittive di una libertà fondamentale possono essere considerate compatibili con il diritto europeo se viene dimostrato, da un lato, che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse pubblico diverso da quello di natura meramente economica e, dall'altro, che rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non vadano al di là di quanto necessario a tal fine. Ciò detto, la Corte di Giustizia sottolinea che l'adozione di norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche tra club e sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni possono, in via di principio, essere giustificate da obiettivi legittimi di interesse pubblico consistenti nel garantire che tali competizioni siano organizzate nel rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico,

in particolare i valori di apertura, merito e solidarietà, ma anche che dette competizioni si integrino, in modo sostanzialmente omogeneo e temporalmente coordinato, nel “sistema organizzato” di competizioni nazionali, europee e internazionali che caratterizzano tale sport. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, tali obiettivi non sono idonei a giustificare l’adozione di siffatte norme qualora non contengano criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l’obiettività, la precisione e la non discriminazione. Infatti, un regime di approvazione preventiva come quello previsto dagli statuti UEFA e FIFA, per essere considerato giustificato, deve, in ogni caso, basarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo, in modo tale da limitare l’esercizio del potere discrezionale da esso conferito all’organo abilitato a concedere o rifiutare tale approvazione preventiva, affinché tale potere non venga utilizzato arbitrariamente.

In questo caso, peraltro, è interessante osservare che la Corte di Giustizia non rimette al giudice nazionale del rinvio il compito di verificare la sussistenza delle condizioni che consentirebbero di sottrarre il sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione ad una declaratoria di incompatibilità con l’art. 45 TFUE, in quanto l’assenza di criteri precisi, oggettivi, non discriminatori e proporzionati rende automaticamente irrilevanti anche gli eventuali legittimi obiettivi che tale sistema intende perseguire.

6. La natura restrittiva ex artt. 101, par. 1, e 102 TFUE del sistema FIFA relativo alla commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche organizzate da FIFA e UEFA

Un altro aspetto affrontato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *European Superleague Company* riguarda il tema relativo ai diritti connessi allo sfruttamento commerciale delle competizioni calcistiche, e in particolare alle norme FIFA che identificano la UEFA e le Federazioni nazionali associate come “proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione”; con la conseguenza che sia i club partecipanti alle competizioni UEFA, sia qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative risultano privati della titolarità originaria di tali diritti, mentre alla FIFA viene attribuito il diritto esclusivo della loro commercializzazione.

In tale contesto, la Corte di Giustizia ritiene che tali norme, in quanto stabiliscono, imperativamente e integralmente, un sistema di sfruttamento esclusivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche professionistiche tra club organizzate dalla FIFA e dall’UEFA, escludendo qualsiasi altra modalità di sfruttamento che potrebbe, in loro assenza, essere liberamente scelta, devono considerarsi restrittive “per oggetto”, ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE, e costituenti un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 102 TFUE, ferma restando la possibilità per FIFA ed UEFA di dimostrare che le norme in esame sono giustificate ex artt. 101, par. 3, e 102 TFUE.

Anche in questo caso, peraltro, la Corte di Giustizia, pur ritenendo che l’ultima parola spetti esclusivamente al giudice del rinvio, svolge alcune considerazioni di sicuro

rilievo (sia per l'interprete, sia per il giudice nazionale). In particolare, la Corte di Giustizia osserva che:

i) il giudice nazionale dovrà attentamente valutare gli argomenti e le prove addotte dalle parti al fine di stabilire l'effettiva portata degli incrementi di efficienza e la loro idoneità a compensare gli svantaggi in termini di concorrenza²⁰;

ii) la tesi secondo cui gran parte del profitto derivante dalla vendita centralizzata dei vari diritti relativi alle competizioni calcistiche tra club organizzate dalla FIFA e dalla UEFA viene destinato a finanziamenti o progetti volti a garantire una qualche forma di redistribuzione solidaristica all'interno del calcio, a vantaggio non solo delle società di calcio professionistiche partecipanti a tali competizioni, ma anche di quelle che non vi partecipano, delle società dilettantistiche, dei giocatori professionisti, del calcio femminile, dei giovani calciatori e di altre categorie di soggetti interessati al calcio appare, a prima vista, convincente, tenuto conto delle caratteristiche essenziali delle competizioni calcistiche tra club organizzate a livello mondiale o europeo. Senonché, anche con riferimento a tale specifico aspetto, il giudice nazionale non potrà prescindere da una rigorosa prova in termini di concreti e quantificabili riscontri contabili e finanziari.

Si tratta, per la verità, di un tema complesso ed eterogeneo, rispetto al quale la stessa prassi decisionale della Commissione non sembra in grado di fornire riscontri soddisfacenti ed attuali. Come noto, il tema della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi è stato affrontato dalla Commissione nel 2003, 2004 e 2006 riconoscendo la compatibilità con il diritto europeo della concorrenza dei modelli di negoziazione e di vendita centralizzata dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi sportivi relativi rispettivamente alla UEFA Champions League²¹, alla Bundesliga²² e alla Premier League²³. Nel frattempo, tuttavia, il mercato dei diritti audiovisivi sportivi è cambiato, grazie anche all'avvento di nuove tecnologie, per cui sarebbe quantomai opportuno, se non addirittura indispensabile, una nuova e più approfondita riflessione su un tema co-

²⁰ Nel corso del giudizio davanti alla Corte, infatti, l'UEFA e la FIFA, con il supporto di diversi governi nazionali e della Commissione, hanno sostenuto che tali norme consentono di realizzare incrementi di efficienza contribuendo a migliorare sia la produzione che la distribuzione. Infatti, consentendo agli acquirenti effettivi o potenziali di negoziare l'acquisto dei diritti con due venditori esclusivi prima di ciascuna delle competizioni internazionali o europee organizzate da tali venditori, le norme riducono significativamente i costi di transazione e riducono l'incertezza che si troverebbero ad affrontare se dovessero negoziare caso per caso con i club partecipanti, che potrebbero avere posizioni e interessi divergenti in relazione alla commercializzazione di tali diritti.

²¹ Decisione della Commissione del 23 luglio 2003, COMP/C.2-37.398 – Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, in *G.U.C.E.*, L 291 dell'8 novembre 2003, p. 25.

²² Decisione della Commissione del 19 gennaio 2005, COMP/C-2/37.214 – Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2005 – Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga), in *G.U.C.E.*, L 134 del 27 maggio 2005, p. 46-46.

²³ Sintesi della decisione della Commissione, del 22 marzo 2006, COMP/38.173 – Vendita congiunta dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League), in *G.U.C.E.*, C 7 del 12 gennaio 2008, p. 18.

sì rilevante non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. In questo senso, l'affermazione della Corte di Giustizia che invita il giudice del rinvio a verificare se la tesi secondo cui i profitti generati dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi assolvono anche una funzione solidaristica risulta fondata su prove reali, concrete e specifiche per ciascuna tipologia di utilizzatori sembra segnare una svolta rispetto al recente passato e al mantra che attribuisce acriticamente alla vendita centralizzata insuperabili virtù redimenti.

7. La regola UEFA sui giocatori localmente formati e l'analogia regola della Federcalcio belga

Costretta a confrontarsi, da un lato, con la Superlega e, dall'altro lato, con le rilevanti implicazioni della sentenza *ISU* sul sistema della giustizia sportiva internazionale, la sentenza *SA Royal Antwerp FC* sui giocatori localmente formati si presenta come il vaso di coccio tra due vasi di ferro di manzoniana memoria. Tanto più ove si consideri che, rispetto alla sentenza *European Superleague Company*, la pronuncia in esame onera il giudice nazionale del rinvio di una serie di accertamenti e verifiche sulla scorta delle quali poi trarre una decisione finale.

Due sono le norme in relazione alle quali viene chiesta l'interpretazione da parte della Corte di Giustizia: da un lato, la regola UEFA sui calciatori localmente formati (c.d. *Home Grown Players Rule*, HGPR), in base alla quale ciascun club che partecipa ad una competizione UEFA può avere una rosa di giocatori non superiore a venticinque, di cui almeno otto devono essere "giocatori localmente formati" (*locally trained players*); di questi otto giocatori localmente formati, almeno quattro devono essere stati formati dal club di appartenenza (*club-trained players*), mentre i restanti possono essere giocatori formati da un altro club che appartiene alla medesima federazione sportiva del club per cui tali giocatori giocano (*association-trained players*); dall'altro lato, la regola adottata dalla Federcalcio belga (URBSFA), in base alla quale le squadre di calcio professionistiche che partecipano ai campionati di divisione 1A e 1B possono avere una rosa composta al massimo da 25 giocatori, di cui almeno 8 devono essere stati formati da una squadra belga.

Deve essere precisato, peraltro, che nella propria ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di Giustizia una interpretazione dell'art. 101 TFUE con riferimento ad entrambe le regole, mentre l'interpretazione sull'art. 45 TFUE è stata richiesta soltanto in relazione alla regola URBSFA.

Ciò detto, non appare superfluo ricordare che la regola sui giocatori localmente formati è stata adottata dall'UEFA, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, con il preciso scopo di fornire una risposta a sette criticità del calcio professionistico europeo

già allora emerse²⁴: vale a dire, i) la mancanza di incentivi nella formazione di giovani calciatori, ii) la mancanza di identificazione tra la squadra e il tifoso a livello locale, iii) l'accaparramento dei giocatori da parte dei club più ricchi, iv) i conseguenti problemi per le rappresentative nazionali, v) lo scarso livello di equilibrio competitivo nelle competizioni europee e all'interno delle leghe nazionali, vi) un sempre più stretto legame tra le risorse economiche e i successi sportivi, vii) le scarse possibilità di giocare per i calciatori localmente formati.

Secondo l'UEFA, la previsione di un numero minimo di giocatori localmente formati unitamente alla limitazione delle rose dei giocatori per squadra avrebbe innescato un circolo virtuoso grazie al quale:

a) si sarebbe evitato che i migliori giovani venissero sistematicamente acquistati dai club economicamente più forti;

b) di conseguenza sarebbero aumentate per tali giocatori le possibilità di ingaggio e di impiego;

c) l'ammontare pecuniario dei trasferimenti sarebbe diminuito con conseguenti effetti positivi sull'equilibrio competitivo;

d) sarebbe aumentato l'incentivo delle squadre ad investire nella formazione dei giovani giocatori, con conseguente beneficio anche per le rappresentative nazionali.

Nel corso del 2013, uno studio indipendente richiesto dalla Commissione a due Università inglesi (la University of Liverpool e la Hedge Hill University) era giunto alla seguente conclusione: "UEFA's home-grown player rule has resulted in improvements to competitive balance in Champions League and Europa League competitions but these improvements are very modest. Despite the increases in the number of home-grown players at EU clubs, there is little evidence to suggest that the Rule has had an impact in improving the quality of youth development in European football. Although there is little evidence to suggest that the Rule has manifestly restricted the freedom of movement of professional footballers, it is intrinsically liable to do so and it is not possible, at this stage, to state that the benefits of the Rule outweigh the restrictive effects. The proportionality of the Rule cannot be categorically established until UEFA demonstrates that less restrictive alternative measures are ill equipped at securing the objectives of the Rule. It is recommended that, rather than adopting a negative position on the Rule, the European Commission should extend an invitation to UEFA to consult with key stakeholders on whether alternative measures, that do not carry discriminatory effects, can deliver more substantial benefits for European football"²⁵.

²⁴ The University of Liverpool and Edge Hill University, *Study on the Assessment of UEFA's 'Home Grown Player Rule'*, consultabile in <http://ec.europa.eu/sport/library/studies/final-rpt-april2013-homegrownplayer.pdf>.

²⁵ *Study on the Assessment of UEFA's 'Home Grown Player Rule'*, cit.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla compatibilità della regola sui giocatori localmente formati sotto il profilo della normativa antitrust, la Corte di Giustizia ammette in via di principio la possibilità che le regole adottate dall'UEFA e dall'URBSFA relative all'organizzazione ed al corretto funzionamento delle competizioni facciano riferimento, su determinati punti e in una certa misura, anche a requisiti o criteri di natura nazionali, in ragione del fatto che il gioco del calcio è caratterizzato dalla coesistenza di competizioni tra club e di competizioni tra squadre rappresentative di Federazioni calcistiche nazionali, la cui composizione può legittimamente essere soggetta al rispetto di "clausole di nazionalità", in ragione della natura specifica di tali partite. Peraltro, la Corte di Giustizia evidenzia, altresì, che tali norme limitano o controllano uno dei parametri essenziali della competizione economica tra le società di calcio professionistiche, vale a dire il reclutamento di giocatori di talento, qualunque sia la società o il luogo in cui sono stati formati, che possano consentire alla loro squadra di vincere nello scontro con la squadra avversaria. Tale limitazione, inoltre, appare suscettibile di incidere sulla concorrenza che i club possono esercitare, non solo nel mercato a monte, costituito dal reclutamento dei giocatori, ma anche nel mercato a valle, costituito dalle competizioni calcistiche tra club. Per tali motivi, la Corte di Giustizia invita il giudice del rinvio a stabilire se le regole in oggetto risultano, per loro stessa natura, sufficientemente pregiudizievoli per la concorrenza per poter essere qualificate come restrittive per oggetto. A tal fine, il giudice nazionale dovrà:

a) tenere conto se e in quale misura tali regole limitano l'accesso dei club di calcio professionistici alle risorse essenziali per il successo, vale a dire i giocatori già formati, imponendo loro di reclutare un numero minimo di giocatori formati a livello nazionale, a scapito della competizione transfrontaliera in cui potrebbero altrimenti impegnarsi reclutando giocatori formati all'interno di altre Federazioni calcistiche nazionali;

b) valutare il contesto economico e giuridico in cui si inseriscono le regole sui giocatori localmente formati unitamente alle caratteristiche specifiche del calcio, valutando, altresì, se l'adozione di tali norme abbia o meno l'obiettivo di limitare l'accesso dei club ai giocatori già formati, di compartimentare i mercati secondo i confini nazionali o di rendere più difficile la penetrazione dei mercati nazionali stabilendo una forma di "preferenza nazionale".

Con riferimento, invece, alla possibilità di sottrarre le regole sui giocatori localmente formati al divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE attraverso l'applicazione dell'art. 101, par. 3, TFUE, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato il contenuto delle quattro condizioni previste da tale norma e le modalità con cui nel singolo caso si deve dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte, fornisce al giudice del rinvio una serie di indicazioni da seguire.

Quanto ai possibili incrementi di efficienza, la Corte di Giustizia ammette che le norme sui giocatori localmente formati possono incentivare le società calcistiche professionistiche ad assumere e formare giovani calciatori, e quindi ad intensificare la concorrenza attraverso la formazione. Tuttavia, il giudice nazionale dovrà attentamen-

te valutare l'effettività di tale incentivo, la portata degli incrementi di efficienza derivanti da tali norme in termini di formazione nonché l'idoneità di tali incrementi di efficienza a compensare gli svantaggi concorrenziali indotti da tali norme.

Per quanto riguarda, invece, la riserva di una congrua parte di tali vantaggi a favore dei consumatori, la Corte di Giustizia sottolinea la necessità di verificare concretamente se sul mercato principalmente interessato dalle regole in questione, vale a dire quello dell'ingaggio dei giocatori da parte delle società calcistiche, tali norme producono un effetto realmente favorevole non solo sui giocatori, ma anche sull'insieme delle società nonché sugli spettatori e i telespettatori oppure se operino a vantaggio di alcune categorie soltanto di società e, al tempo stesso, a danno di altre.

Con riferimento al carattere proporzionato delle regole in questione, il giudice del rinvio dovrà stabilire se misure alternative, quali l'imposizione di requisiti di formazione dei giocatori ai fini della concessione di licenze alle società di calcio professionistiche, l'istituzione di meccanismi di finanziamento o incentivi finanziari rivolti, in particolare, ai club più piccoli, o un sistema di una compensazione diretta per i costi sostenuti dalle società di formazione, possano costituire, in conformità con il diritto dell'Unione europea, delle misure meno restrittive della concorrenza. Ciò significa che saranno l'UEFA e l'URBSFA a dover fornire al giudice nazionale la prova rigorosa dell'inesistenza di valide alternative meno restrittive ovvero la loro inidoneità a raggiungere gli obiettivi perseguiti dalle regole in esame. Senonché, a quanto consta, sino ad oggi nessuno studio è stato condotto per dimostrare concretamente che le misure *product market oriented* indicate dalla Corte di Giustizia non rappresentino una valida e meno restrittiva alternativa alla regola sui giocatori localmente formati.

Infine, con riferimento alla quarta condizione, la Corte di Giustizia sottolinea che il fattore determinante da considerare è rappresentato dal numero minimo di giocatori localmente formati da includere nel referto di gara, rispetto al numero totale di giocatori presenti su quel referto. In altre parole, la Corte di Giustizia sembra affidare al giudice del rinvio il compito di effettuare una valutazione di tipo "quantitativo" sul numero di giocatori localmente formati e sulla sua rilevanza ai fini del giudizio finale. Non è chiaro, tuttavia, come un giudice nazionale possa effettivamente stabilire se gli obiettivi perseguiti dalle regole in esame possano essere parimenti realizzati anche nell'ipotesi in cui il numero minimo di giocatori localmente formati fosse inferiore a quello attualmente previsto.

Sotto il profilo dell'art. 45 TFUE, invece, la Corte di Giustizia mette in risalto che la regola dell'URBSFA sui giocatori localmente formati appare, *prima facie*, idonea a svantaggiare i calciatori professionisti che desiderano esercitare un'attività economica nel territorio di uno Stato membro (il Belgio) diverso dal loro Stato membro di origine, e che non soddisfano le condizioni richieste da tale regola. Pur non essendo direttamente basata su un criterio di nazionalità o di residenza, infatti, tale regola si basa, tuttavia, su un collegamento di carattere espressamente "nazionale" sotto un duplice profilo: da un lato, tale regola definisce i giocatori localmente formati quelli che sono stati formati all'interno di un club "belga"; dall'altro lato, tale regola impone alle so-

cietà di calcio professionistiche che intendono partecipare alle competizioni calcistiche tra club nell'ambito dell'URBSFA di iscrivere nella rosa dei loro giocatori, e di includere nel referto della partita, un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni per essere ammessi a tale titolo. Da un punto di vista pratico, pertanto, la regola in questione limita la possibilità per i giocatori che non possono avvalersi di tale collegamento «nazionale» di essere inseriti nell'elenco dei giocatori di tali società e inseriti nel referto della partita, e quindi di essere schierati da tali società. Per tali motivi, la Corte di Giustizia ritiene, *prima facie*, che la regola dell'URBSFA sui giocatori localmente formati viola il principio della libera circolazione dei lavoratori, impregiudicati i controlli che dovranno essere effettuati dal giudice nazionale del rinvio.

Per quanto riguarda, invece, l'esistenza di possibili giustificazioni la Corte di Giustizia ricorda al giudice nazionale che:

a) tenuto conto sia della funzione sociale ed educativa dello sport, riconosciuta dall'art. 165 TFUE, sia, più in generale, della notevole importanza dello sport nell'Unione europea, l'obiettivo di favorire l'assunzione e la formazione di giovani professionisti calciatori costituisce un obiettivo legittimo di interesse pubblico;

b) un siffatto obiettivo può giustificare misure che, senza essere concepite in modo da garantire, in modo certo e quantificabile in anticipo, un aumento o un'intensificazione del reclutamento e della formazione di giovani calciatori, possono creare, comunque, reali e significativi incentivi in quella direzione;

c) l'idoneità della regola a favorire l'assunzione e la formazione di giovani calciatori a livello locale deve essere valutata alla luce di due fattori: da una parte, il fatto che la norma ponga sullo stesso piano tutti i giovani calciatori formati da una società affiliata alla federazione nazionale di calcio belga potrebbe non costituire un reale e significativo incentivo per alcuni di questi club, in particolare quelli dotati di notevoli risorse finanziarie, ad ingaggiare giovani calciatori con l'obiettivo di formarli essi stessi²⁶; dall'altra parte, il numero minimo di giocatori localmente formati che devono essere iscritti nell'elenco dei giocatori del club e inclusi nel referto di gara rispetto al numero totale di giocatori che devono essere ivi inclusi.

La conclusione cui giunge la Corte di Giustizia, pertanto, è che l'art. 45 TFUE osta ad una regola come quella dell'URBSFA sui giocatori localmente formati, a meno che non sia accertato che tale regola siano idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il raggiungimento dell'obiettivo di incentivare, a livello locale, l'assunzione e la

²⁶ Secondo la Corte di Giustizia, infatti, una siffatta politica di reclutamento e di formazione, dal carattere costoso, dispendioso in termini di tempo ed incerto è posta sullo stesso piano del reclutamento di giovani calciatori già formati da qualsiasi altra società anch'essa affiliata a tale associazione, indipendentemente dall'ubicazione di tale altra società all'interno della competenza territoriale di tale associazione. Tuttavia, sono proprio gli investimenti locali nella formazione dei giovani calciatori, in particolare quando sono realizzati da piccoli club, eventualmente in partenariato con altri club della stessa regione e possibilmente con una dimensione transfrontaliera, che contribuiscono a realizzare gli obiettivi sottesi alla funzione sociale ed educativa dello sport.

formazione di giovani calciatori professionisti, e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. In attesa della pronuncia del giudice nazionale, tuttavia, non sembra azzardato affermare che la vera finalità perseguita dalla regola sui giocatori localmente formati non sia la formazione di giovani calciatori *tout court*, bensì la formazione di giovani calciatori nazionali. Due dati sembrano avallare tale tesi: da una parte, è sin troppo facile osservare che se la regola avesse quale vera finalità quella di incentivare la formazione e l'impiego dei giovani calciatori, a prescindere veramente dalla loro nazionalità, l'UEFA ben avrebbe potuto prevedere l'obbligo per ciascuna squadra che partecipi ad una competizione UEFA di inserire nella rosa di venticinque giocatori un numero minimo di calciatori di età compresa tra 15 e 21 anni, senza alcun riferimento alla durata, e soprattutto al luogo, della loro formazione; dall'altra parte, poiché il tema della tutela dei vivai giovanili è sempre stato ricollegato al tema delle rappresentative nazionali, è chiaro che la regola sui giocatori localmente formati doveva essere strutturata in modo tale da favorire i giovani giocatori nazionali.

Per quanto riguarda, invece, l'idoneità della regola a promuovere la formazione e l'utilizzo di giovani calciatori localmente formati, occorre sottolineare che la distinzione tra giocatori *club-trained* e giocatori *association-trained* mette in risalto il fatto che la squadra X appartenente alla federazione Y può limitarsi ad inserire nella sua rosa di 25 giocatori soltanto quattro giocatori *club-trained*, preferendo per i restanti quattro giocatori localmente formati attingere ai giocatori formati da altre squadre appartenenti alla medesima federazione (i c.d. giocatori *association-trained*). Tale circostanza, unitamente al fatto che la regola non impone alle squadre di schierare in campo un numero minimo di giocatori localmente formati, consente di ritenere che una squadra sia in grado di rispettare la regola senza sforzi particolari in termini di investimento e formazione dei giovani giocatori: il requisito minimo dei quattro giocatori *club-trained*, infatti, non sembra richiedere alla squadra particolari sforzi in termini di investimento nei giovani, mentre l'assenza di un obbligo in ordine all'effettivo utilizzo dei giocatori localmente formati sembra incidere negativamente sull'idoneità della regola a favorire l'utilizzo di tali giocatori. Analogamente, il requisito dei quattro giocatori *association-trained* consente ad un club di non investire direttamente sui giovani, preferendo acquistare i migliori giovani nazionali formati da altri club appartenenti alla medesima Federazione²⁷. Infine, merita di essere sottolineato che gli otto giocatori localmente formati che devono essere inseriti nella rosa di venticinque non devono esse-

²⁷ In tal senso v. L. FREEBURN, *European football's home-grown players rules and nationality discrimination under the European Community treaty*, *Marq. Sports L. Rev.*, 2009, p. 213, secondo cui «the UEFA home grown players rule at least requires clubs to retain four club-trained players in the twenty-five-player squad. However, some evidence to support the assumption that this requirement encourages clubs to invest in young player training would be required to justify the discriminatory effect of the rule. There is no reason to assume that the requirement to retain only four locally trained players in a club's senior team squad of twenty-five players provides any increased incentive for the club to train young players over and above its normal activities». V., altresì, V. SMOKVINA, *The UEFA Home-Grown Players Rule*, in *The Int. J. of Sport and Soc.*, 2013, p. 67.

re necessariamente dei giovani: in altre parole, poiché un giocatore localmente formato è tale per sempre e a prescindere dalla sua età, nulla vieta alle squadre di inserire nella lista A giocatori anche di trent'anni, a patto che soddisfano i requisiti per essere considerati localmente formati²⁸: come ciò possa favorire la formazione e l'impiego dei più giovani resta un mistero.

9. Considerazioni di sintesi

Trattandosi di due sentenze pregiudiziali di interpretazione, nessuna delle due pronunce della Corte di Giustizia è tale da definire il giudizio. Tanto nella vicenda *European Superleague Company*, quanto nella vicenda *SA Royal Antwerp FC* si dovrà attendere le decisioni finali del giudice del rinvio (rispettivamente spagnolo e belga).

Ciò detto, con riferimento alla vicenda della Superlega, appare chiaro sin d'ora che il sistema UEFA/FIFA di previa autorizzazione oggetto del giudizio pendente davanti al giudice spagnolo non ha alcuna ragionevole possibilità di sfuggire ad una declaratoria di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Infatti, il carattere intrinsecamente restrittivo, sia sotto il profilo concorrenziale, sia sotto il profilo della libera prestazione dei servizi, più volte evidenziato dalla Corte di Giustizia rende irrealistica la possibilità di invocare con successo le difese pur sempre offerte dalle norme di diritto europeo (*ex artt. 101, par. 3, 102 e 45 TFUE*).

Peraltro, l'intervenuta modifica delle regole UEFA di previa autorizzazione è indubbiamente in grado di prospettare uno scenario completamente diverso in un'ottica futura.

Con riferimento, invece, alla regola sui giocatori localmente formati, la posizione della Corte di Giustizia risulta decisamente meno netta, di fatto rimettendo al giudice nazionale la valutazione di una serie di aspetti tutt'altro che marginali dai quali, in definitiva, dipenderà il giudizio finale. In questo caso, pertanto, l'analisi della futura sentenza del giudice belga assumerà una portata fondamentale per comprendere le sorti della disciplina dei giocatori localmente formati.

²⁸ A. MANVILLE, *The UEFA, the home-grown player rule and the Meca-Medina judgment of the European Court of justice*, *International Sports Law Journal*, 2009, vol. 1-2, p. 30, il quale rileva che «another argument against the efficiency of the home grown player rule is the fact that the rule which wants to influence the promotion of youngsters positively and sustainably does not necessarily lead to having (more) young talented trainees fielded. A young trainee is in general understood as a young player growing into a team, thus being a trainee of the team and the club. However, the home-grown player rule would be fulfilled if a club lists 8 home grown players (e.g. older than 30 years). This is because a qualified home-grown player will always be a home-grown player independent of his age».

Abstract

Il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia ha reso le proprie decisioni nelle cause C-333/21 (European Superleague Company), C-124/21 P (International Skating Union) e C-680/21 (SA Royal Antwerp Football Club). Le tre sentenze rese dalla Corte di Giustizia presentano similitudini, ma anche marcate differenze.

I casi Superlega e SA Royal Antwerp Football Club, in particolare, riguardano il settore del calcio professionistico europeo, ma si riferiscono a differenti regole sportive: nella vicenda Superlega, infatti, vengono in rilievo le regole UEFA che attribuiscono a quest'ultima il potere monopolistico di autorizzare l'organizzazione di competizioni sportive europee tra club da parte di soggetti terzi, mentre il caso SA Royal Antwerp Football Club ha ad oggetto la regola UEFA sui giocatori localmente formati (Home Grown Players Rule, HGPR). Entrambe le pronunce, peraltro, costituiscono sentenze pregiudiziali ai sensi dell'Art. 267 TFUE.

On 21 December 2023 the Court of Justice delivered its decisions in Cases C-333/21 (European Superleague Company), C-124/21 P (International Skating Union) and C-680/21 (SA Royal Antwerp Football Club). The three judgments delivered by the Court of Justice have similarities but also marked differences.

The cases Superlega and SA Royal Antwerp Football Club, in particular, concern the European professional football sector, but refer to different sports rules: in the Superleague case, in fact, the UEFA rules that give UEFA the monopoly power to authorise third parties to organise European inter-club sports competitions are highlighted, while the SA Royal Antwerp Football Club case concerns the UEFA rule on locally trained players (HGPR). Both judgments, moreover, constitute preliminary rulings pursuant to Art. 267 TFEU.

